Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 310

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 1° dicembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(12112)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° novembre 1973, n. **761.**

Estensione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia dei benefici della legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti della legge 22 giugno 1954, n. 523, il servizio reso dagli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia presso i predetti Corpi di polizia equivale al servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° novembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI — TANASSI — COLOMBO — ZAGARI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 1° novembre 1973, n. **762.**

Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei territori dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, compresi nella delimitazione di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, è istituito, per tutta la durata del regime di zona franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; caffè e surrogati del caffè; zucchero; birra.

Art. 2.

Nel territorio extra doganale del comune di Livigno è istituito un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti.

Nello stesso territorio è altresì istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acquaviti; articoli sportivi; profumi e prodotti di bellezza; apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi; pellicceria; pelletterie ed articoli di abbigliamento.

Art. 3.

L'ammontare del diritto di cui ai precedenti articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato, con decreto, avente validità biennale, del Ministro per le finanze, non può eccedere la misura:

a) di lire trenta al litro per la benzina e di lire quindici al litro per il petrolio e per il gasolio;

b) del venti per cento del valore degli altri generi indicati nei precedenti articoli, da stabilirsi con lo stesso decreto del Ministro per le finanze sentito il comitato dei prezzi della rispettiva provincia.

Art. 4.

Il diritto speciale è dovuto, in solido, da chiunque introduca i generi nei predetti territori, nonchè dagli operatori economici che li acquistano per l'immissione al consumo.

L'accertamento e la riscossione del diritto sono di competenza dei rispettivi comuni, i quali ne affidano l'incarico a propri dipendenti. Il comune di Savogna d'Isonzo può delegare al comune di Gorizia l'accertamento e la riscossione del diritto.

I soggetti passivi di cui al primo comma sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci.

L'imposta viene corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.

Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione e gli interessi eventualmente dovuti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 5.

Durante tutto il periodo di applicazione del diritto speciale non si tiene conto, ai fini della determinazione delle entrate sostitutive dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, delle somme riscosse fino al 31 dicembre 1972 per imposte comunali di consumo sui generi indicati nei precedenti articoli.

Qualora il gettito derivante dall'applicazione del diritto dovesse risultare inferiore all'importo spettante quale entrata sostitutiva determinata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, si tiene conto della differenza ai fini della determinazione delle entrate sostitutive di cui al precedente comma.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° novembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — TAVIANI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 1° novembre 1973, n. **763**.

Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le merci di origine e di provenienza dalla Libia, elencate nell'annessa tabella e importate a dazio sospeso nel periodo 1° gennaio 1968 - 31 dicembre 1968, sono esenti dai dazi doganali entro i limiti dei quantitativi indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

Art. 2.

L'esenzione di cui al precedente articolo è subordinata alla condizione che per le merci di che trattasi sia stato esibito il certificato di origine rilasciato o vidimato dalle competenti autorità italiane in Libia.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° novembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — MORO — LA MALFA — GIOLITTI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Tabella delle merci originarie e provenienti dalla Libia ammesse alla franchigia daziaria

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Quantitativo annuo in quintali
03.01-B	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati, di mare	illimitato
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati	2.000
ex 05.04	Budella, secche o salate . . .	800
ex 08.01-A	Datteri commestibili	15.000
ex 16.04-E	Preparazioni e conserve di pesci, in recipinenti ermeticamente chiusi, altre, tonni	13.000
58.01-A	Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati, di lana o di peli fini	200
ex 58.02-A	Altri tappeti, anche confezionati, di lana o di borra di lana	500
—	Lavori e prodotti manufatturati di ogni genere, di pelli conciate	200

LEGGE 15 novembre 1973, n. **764**.

Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, è elevata al 26,80 per cento.

Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli rimane fermo l'abbuono del 28,301886 per cento sulla imposta unica concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine dall'articolo 1 della legge 29 settembre 1965, n. 1117.

Le operazioni inerenti e connesse alla gestione ed alla raccolta delle giocate dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine o dai relativi gestori rientrano nell'esenzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 15 novembre 1973, n. **765**.

Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di utilizzazione di acque superficiali e sotterranee, di spiagge e pertinenze lacuali, di dighe di ritenuta, di linee elettriche, di opere di bonifica e miglioramento fondiario e, in generale, di tutela e di polizia idraulica fluviale sono a carico del richiedente.

Tra le spese di cui al precedente comma sono comprese le indennità di missione spettanti in forza della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Art. 2.

Sono altresì a carico del richiedente le spese di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sui Fogli annunzi legali, se prevista, dei relativi provvedimenti, quelle di sorveglianza e del collaudo di cui all'articolo 24 del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, ed ogni altra spesa dipendente dal fatto della concessione o autorizzazione.

Art. 3.

Il richiedente, ove non vi provveda direttamente, è invitato dall'ufficio che riceve la domanda ad effettuare, entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione, il versamento, anche parziale, della somma che l'ufficio stesso, tenuto conto della rilevanza e della ubicazione delle opere previste nonchè delle presumibili esigenze di istruttoria e di indagini ad esse connesse, riterrà necessarie.

Con le modalità di cui al comma precedente possono essere richieste eventuali integrazioni delle somme già versate.

In caso di mancato versamento delle somme richieste, entro il termine assegnato, la domanda si intenderà rinunciata.

Delle somme introitate a norma della presente legge, l'Amministrazione è tenuta a dare, a richiesta, rendiconto a coloro che le hanno versate.

Art. 4.

Per la riscossione di eventuali crediti, derivanti dall'applicazione della presente legge, si applicano, in conformità dell'articolo 39 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 5.

I versamenti di cui al precedente articolo 3 sono effettuati in tesoreria con imputazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai predetti versamenti, con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto alla iscrizione, ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, delle somme occorrenti per far fronte alle spese di cui al precedente articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1973

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 30 novembre 1973, n. **766**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'Università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'Università, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti con i seguenti:

« Nella ripartizione il Ministro terrà conto del numero degli studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo esistenti presso ciascuna facoltà o scuola, nonchè di criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche che verranno stabiliti sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per i posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facoltà e le scuole non abbiano provveduto, entro 30 giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro 45 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della relativa delibera della facoltà, il Ministro bandisce concorsi per le facoltà rette da un comitato tecnico o per le facoltà negli atenei di nuova istituzione ovvero per le facoltà interessate che non abbiano provveduto, destinando il posto allo sdoppiamento di una disciplina ove ne ricorra l'esigenza ».

All'articolo 2, il primo comma è sostituito con i seguenti:

« I concorsi a posti di professore universitario sono banditi per discipline o gruppi di discipline.

La prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime al Ministro un parere circa i gruppi di discipline per i quali le facoltà possono chiedere i concorsi. Tali gruppi, stabiliti in base a criteri di stretta affinità, debbono assicurare in ogni caso la possibilità di costituire una commissione competente a valutare le pubblicazioni e gli altri titoli presentati dai candidati. Il giudizio della commissione sulle pubblicazioni e i titoli dovrà essere motivato e specificatamente pertinente ad ognuna delle discipline raggruppate. »;

il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Singole discipline non raggruppabili e quelle di nuova istituzione possono essere poste a concorso su richieste della facoltà approvate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione per una aliquota non superiore annualmente al 20 per cento dei posti disponibili. »;

nel quarto comma le parole: « approvate dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione » *sono sostituite con le seguenti*: « fermo restando il disposto dell'articolo 1. »;

dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« In ogni caso le richieste delle facoltà per i concorsi previsti dal comma precedente debbono essere approvate dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. »;

il sesto comma è sostituito dal seguente:

« La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Essa è composta di cinque commissari sorteggiati tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie messe a concorso. Nessuna commissione può giudicare per la copertura di un numero di posti superiore a dieci. Qualora i posti da mettere a concorso superino il numero di dieci, si provvede a bandire altri concorsi e si procede al sorteggio di altre commissioni. »;

nel settimo comma sono soppresse le parole: « aggregati ed i ternati »;

nell'ottavo comma sono soppresse le parole: « vincitori dei concorsi disciplinati dal presente provvedimento »;

nel decimo comma sono soppresse le parole: « dal supplente »;

nell'undicesimo comma, le parole: « quelli immediatamente precedenti », *sono sostituite con le seguenti*: « quello immediatamente precedente »; *e le parole*: « nono comma » *sono sostituite con le seguenti*: « comma undicesimo »;

nel quattordicesimo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: « e, per le discipline che lo richiedano, di eventuali prove didattiche o sperimentali ».

All'articolo 3, nel primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , i vincitori di concorsi a professore aggregato espletati o banditi anteriormente alla data stessa, nonchè i direttori di ruolo delle scuo-

le autonome di ostetricia e gli aggregati clinici di cui al regio decreto-legge 8 febbraio 1937, n. 794, in servizio alla predetta data. Quest'ultima figura è soppressa. »;

nel quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o comunque dall'acquisizione del titolo valido ai fini dell'inquadramento; per i direttori di ruolo della scuola autonoma di ostetricia e per gli aggregati clinici di cui al primo comma, il termine decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento. »;

nel nono comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per gli aggregati in servizio o la cui nomina abbia effetto dal 1° novembre 1973 ».

il decimo comma è sostituito con il seguente:

« A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono inquadrati anche in soprannumero nel ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario. Il disposto di cui al presente comma si applica anche ai professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria che, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, prestino servizio nelle università da almeno tre anni in qualità di comandati con funzioni di assistente presso corsi ufficiali di insegnamento, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; il termine per la domanda decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalla data dell'inquadramento nel ruolo degli assistenti, il predetto personale cessa di appartenere al ruolo di provenienza. »;

nell'undecimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La nomina può altresì essere disposta presso altra facoltà, qualora vi sia il consenso di entrambe le facoltà interessate e dell'avente titolo. »;

il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Le stesse norme si applicano agli idonei dei concorsi a posti di assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora espletati, nonché ai vincitori dei concorsi riservati di cui al comma seguente. In questo caso il termine di cui al decimo comma del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso »;

nel tredicesimo comma, secondo periodo, le parole: « è consentita la messa a concorso dei », *sono sostituite con le seguenti*: « saranno messi a concorso i »; *e la lettera b) è sostituita dalla seguente*:

« *b*) titolari di assegno di formazione scientifica e didattica; »;

il quattordicesimo comma è sostituito con il seguente:

« Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle condizioni previste nel secondo comma del successivo articolo 5, nonché, limitatamente ai posti che saranno messi a concorso presso università istituite negli ultimi sei anni, coloro che siano in possesso di laurea. »;

dopo il quattordicesimo, sono inseriti i seguenti commi:

« Coloro che abbiano ricoperto per incarico per un triennio, maturato nel corso dell'anno accademico 1972-73, posti di assistente di ruolo per i quali non siano stati banditi i relativi concorsi, sono stabilizzati nell'incarico fino all'espletamento del concorso riservato, secondo quanto previsto dai precedenti commi tredicesimo e quattordicesimo, da espletarsi entro l'anno accademico 1973-74. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, il Ministro per la pubblica istruzione provvede alla costituzione di una apposita commissione giudicatrice. Tale disposizione si applica anche ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ma non espletati entro lo stesso anno accademico 1973-74.

Gli inquadramenti previsti dal decimo comma del presente articolo e le nomine ad assistente ordinario dei vincitori dei concorsi riservati sono attribuiti alla competenza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria. Resta ferma la competenza del Ministro per la pubblica istruzione per l'approvazione degli atti dei relativi concorsi.

Tutti gli assistenti di ruolo sono assegnati alle facoltà presso cui si svolge l'insegnamento al quale essi prestano la propria attività didattica e di ricerca; le competenze amministrative nei loro confronti già spettanti al titolare della disciplina vengono trasferite al consiglio di facoltà.

Quando una facoltà intende coprire per trasferimento un posto vacante di assistente universitario di ruolo, si osservano le stesse procedure previste dalle norme vigenti per il trasferimento dei professori universitari di ruolo. »;

il quindicesimo comma è sostituito con i seguenti:

« Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito dell'applicazione dei commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, le nomine dei professori universitari hanno decorrenza immediata; hanno altresì decorrenza immediata i trasferimenti, purché deliberati entro il 28 febbraio 1974.

Per detti trasferimenti non si applica, per quanto concerne i professori straordinari, la limitazione di cui al terzo comma dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. ».

All'articolo 4, nel primo comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente: « Il disposto di cui al presente comma si applica altresì a coloro che, avendo già maturato il triennio di anzianità, non abbiano prestato servizio nell'anno accademico 1972-73 per essersi recati all'estero per motivi di studio e siano stati proposti per l'incarico, anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, per l'anno accademico 1973-74; nei casi in cui è consentito ai docenti un doppio incarico, il disposto stesso si applica ad uno solo degli incarichi; esso non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari di ruolo. »;

dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi:

« In nessun caso può essere accordata la stabilizzazione a coloro che, avendo svolto insegnamento per incarico per qualunque durata, si siano avvalsi delle

speciali norme sull'esodo dei funzionari delle carriere direttive dello Stato di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La stabilizzazione è subordinata alla cessazione dalla carica o ufficio ricoperti per i funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli appartenenti ai ruoli diplomatico e consolare, gli ufficiali in servizio permanente di tutte le armi e della pubblica sicurezza, i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori o i segretari generali di tutti gli enti pubblici, anche economici, a carattere nazionale. »;

nel secondo comma, dopo le parole: « I professori » *è inserita la seguente*: « incaricati », *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « La posizione di incaricato stabilizzato si conserva anche nel caso di passaggio ad un altro incarico presso la stessa od altra facoltà anche di diversa sede. »;

nel terzo comma, le parole: « cui sia stato conferito », *sono sostituite con le seguenti*: « che siano stati proposti per »;

nel quarto comma, la parola: « conferiti », *è sostituita con la seguente*: « proposti »;

dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:

« Al fine di determinare la retribuzione annua lorda spettante ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 e successive modificazioni e integrazioni, al libero docente è equiparato il cultore della materia con sei anni di incarico di insegnamento universitario.

E' applicabile ai professori incaricati stabilizzati la possibilità di ottenere il congedo straordinario per ragioni di studio o di ricerca scientifica prevista per gli assistenti ordinari dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349. ».

All'articolo 5, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« E' istituito un fondo nazionale per consentire alle università statali di stipulare 9.000 contratti quadriennali per l'importo annuo lordo di lire 2.500.000 ciascuno.

Di tali contratti 3.000 sono riservati ai titolari delle borse di cui agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con due anni di attività al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento e saranno assegnati mediante graduatorie nazionali, compilate in base all'anzianità di godimento delle borse da parte dei singoli aspiranti, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione. I residui 6.000 contratti saranno stipulati con laureati, i quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto per almeno un anno, nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attività di:

a) assistenti incaricati, inclusi gli assistenti incaricati supplenti, e assistenti convenzionati, al termine della convenzione;

b) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e agli articoli 21 e 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonchè borsisti vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR o da altri enti pubblici di ricerca che abbiano svolto la loro attività presso le facoltà; per i borsisti in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento si prescinde dal requisito dell'anno di attività;

c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

d) medici interni universitari con compiti assistenziali;

e) incaricati di esercitazioni particolari di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti. »;

il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle università statali nel proprio bilancio. In tal caso si applicano tutte le disposizioni del presente articolo. »;

nel quarto comma, il primo periodo è sostituito con il seguente:

« Il numero dei contratti da assegnare alle università statali, con l'importo corrispondente, è determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto dei posti vacanti di assistente già attribuiti alle facoltà e in base al numero di coloro che secondo le indicazioni presentate dalle università stesse hanno titolo per partecipare al concorso nonchè secondo criteri generali ed obiettivi stabiliti dal Ministro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. »;

nel sesto comma, dopo le parole: « un assistente », *sono inserite le seguenti*: « di ruolo »;

il decimo comma è sostituito con il seguente:

« Il titolare del contratto è tenuto a svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per tre giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni, senza peraltro sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti: ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti. »;

dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:

« I titolari dei contratti stipulati su propri fondi dalle università non statali riconosciute, secondo le norme di cui al presente articolo, hanno uno stato giuridico corrispondente a quello dei titolari dei contratti nelle università statali nonchè i diritti a questi garantiti dai quattro precedenti commi e dal tredicesimo comma dell'articolo 3.

I vincitori di contratti che siano docenti di altri ordini di scuola e i dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata del contratto. ».

All'articolo 6, nel quarto comma, dopo le parole: « residuo periodo di borsa », *sono aggiunte le parole*: « ivi compresa la conferma »;

dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente comma:

« Per i vincitori di concorsi a borse di studio di cui al comma precedente, banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, già espletati o in corso di espletamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62. ».

All'articolo 7, nel terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; sarà tenuto conto delle necessità inerenti alla gestione del centro residenziale previsto

dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 442, per la parte relativa alle prestazioni a favore degli studenti che ne hanno diritto. »;

nel quarto comma, le parole: « è attribuito su domanda agli interessati nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, con precedenza agli appartenenti a famiglie » *sono sostituite con le seguenti*: « è attribuito su domanda, nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, agli interessati appartenenti a famiglie »;

nel quinto comma, dopo le parole: « l'assegno », *sono inserite le seguenti*: « , per la quota corrisposta in denaro, »;

il sesto comma è sostituito con il seguente:

« Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito familiare imponibile non superiore a lire 1.800.000 annue, è attribuito, nei limiti delle disponibilità, e nell'ordine di precedenza di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del quarto comma del presente articolo, a studenti degli anni successivi al primo che siano in regola con il proprio piano di studio secondo le norme di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1969, n. 162; per quanto concerne gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo, il numero di esami previsti nel comma citato è elevato a tre qualora il piano di studi ne preveda almeno sei. Viene prioritariamente assicurata la conferma dell'assegno agli studenti che già ne abbiano goduto nell'anno precedente. »;

nel settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Le opere universitarie hanno facoltà di avvalersi della polizia tributaria per svolgere ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti. »;

dopo l'ultimo, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per l'anno accademico 1973-74 restano in vigore, per il conferimento dell'assegno di studio, le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162.

Secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, gli assegni di studio possono essere conferiti a cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta, nell'ordinamento scolastico, per le minoranze linguistiche. ».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente articolo 7-bis:

Art. 7-*bis*.

(*Corsi per lavoratori studenti*)

« Per lavoratori studenti possono essere autorizzati appositi corsi serali anche a carico di fondi reperiti dalle singole università ».

All'articolo 8, *i commi secondo e terzo sono sostituiti con il seguente*:

« Le attuali dotazioni organiche complessive della carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie, della carriera di concetto del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, nonchè le attuali dotazioni organiche complessive dei ruoli di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 20, lettera *b*), e 26 della legge 3 giugno 1970, n. 380, sono incrementate mediamente del 10 per cento nello anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976. »;

il sesto comma è sostituito con il seguente:

« Il cinquanta per cento dei posti recati annualmente in aumento nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo indicato nel presente articolo sarà coperto mediante concorsi per titoli riservati al personale assunto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042. Il residuo cinquanta per cento va coperto mediante pubblici concorsi. »;

nel settimo comma, la parola: « vesuviani », *è sostituita con la seguente*: « vesuviano »;

dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:

« Le norme di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e all'articolo 3, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, sono applicabili anche al personale dipendente degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. ».

All'articolo 9, *i commi primo e secondo sono sostituiti con il seguente*:

« A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per tutte le questioni non attinenti alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari e ordinari e alla richiesta di nuovi posti di ruolo, nonchè alla persona di professori straordinari, ordinari o fuori ruolo, partecipano ai consigli di facoltà con voto deliberativo i professori incaricati stabilizzati. Partecipano inoltre ai consigli di facoltà con le attribuzioni dei professori incaricati stabilizzati, fuorchè per quanto riguarda l'attivazione e il conferimento di incarichi:

a) quattro rappresentanti complessivamente dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo. Nelle facoltà in cui il numero di tali assistenti sia superiore a 100 e quello dei professori incaricati stabilizzati sia inferiore al numero dei professori di ruolo e fuori ruolo, il numero dei rappresentanti degli assistenti è elevato a dieci;

b) un rappresentante dei contrattisti di cui al precedente articolo 5;

c) un rappresentante dei titolari degli assegni di studio di cui al precedente articolo 6. »;

dopo il terzo, sono inseriti i seguenti commi:

« Resta fermo il disposto di cui all'articolo 15, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Alla elezione del preside di facoltà partecipano, oltre ai professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, i professori incaricati stabilizzati. »;

il quarto comma è soppresso;

il quinto comma è sostituito con il seguente:

« Nessuno può far parte contemporaneamente di più consigli di facoltà o di più comitati tecnici: chi vi abbia titolo, è tenuto entro trenta giorni ad esercitare l'opzione. E' consentita la partecipazione ad un consiglio di facoltà e ad un comitato tecnico. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei casi previsti dall'articolo 15, commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53. »;

nel sesto comma, le parole: « primo e secondo comma », *sono sostituite con le seguenti*: « primo o terzo comma »;

dopo il sesto, sono inseriti i seguenti commi:

« Il consiglio di amministrazione per le opere universitarie è composto da:

a) il rettore, o un suo delegato, che lo presiede;

b) due rappresentanti dei professori di ruolo;

c) un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati;

d) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;

e) tre rappresentanti della regione in cui ha sede l'università, di cui uno in rappresentanza della minoranza, che non abbiano con essa rapporti di lavoro, nè contratti in corso, nè liti pendenti;

f) tre rappresentanti degli studenti che siano in corso di laurea o fuori corso da non più di un anno e che abbiano raggiunto la maggiore età, eletti direttamente dagli studenti in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vicepresidente. »;

nel settimo comma, le parole: « presente legge », *sono sostituite con le seguenti*: « presente provvedimento »;

l'ottavo comma è soppresso;

il nono comma è sostituito con i seguenti:

« Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento i consigli di amministrazione delle università sono integrati con:

a) il pro-rettore;

b) un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'università;

c) due membri nominati, su terne proposte dal CNEL, dal Ministro per la pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori, e uno a quella degli imprenditori;

d) un membro nominato, su terna proposta dal CNR, dal Ministro per la pubblica istruzione d'intesa col Ministro per la ricerca scientifica;

e) quattro rappresentanti dei professori di ruolo e due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati, in sostituzione dei tre membri designati dai presidi di facoltà di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

f) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;

g) un rappresentante del personale non insegnante;

h) tre rappresentanti degli studenti.

I membri di cui alle lettere *b*) e *c*) saranno scelti tra i cittadini che non abbiano con l'università rapporto di lavoro, nè contratti in corso, nè liti pendenti. »;

nell'undicesimo comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

« La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; per quanto riguarda gli studenti, la quota di un terzo è diminuita a un quarto per le università con oltre 20.000 studenti e ad un quinto per le università con oltre 50.000 studenti. ».

All'articolo 10, *nel secondo comma, lettera* a), *dopo la parola*: « relative », *sono inserite le seguenti*: « alle esigenze prioritarie delle regioni che sono prive di istituzioni universitarie, »;

i commi terzo e quarto sono sostituiti con il seguente:

« I disegni di legge di cui al secondo comma del presente articolo prevederanno anche l'istituzione di nuove facoltà presso sedi già esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui ai commi precedenti il divieto contenuto nell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, si estende alla istituzione o al riconoscimento di nuove facoltà. E' vietata altresì l'istituzione, da parte delle università e delle facoltà, di nuovi corsi di insegnamento o di nuovi corsi di laurea distaccati in sede diversa da quella dell'ateneo. Ogni università può disporre di laboratori e di centri di ricerca anche in località diverse, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca scientifica. ».

All'articolo 11, *nel primo comma, sono soppresse le parole*: « già finanziate »;

nel terzo comma, le parole: « dell'articolo 5 », *sono sostituite con le seguenti*: « dell'articolo 3 »;

nel nono comma, le parole: « della legge 22 dicembre 1969, n. 952 », *sono sostituite con le seguenti*: « del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, »;

il quinto comma è collocato dopo il settimo.

All'articolo 12, *nell'ottavo comma, le parole*: « del comma undicesimo », *sono sostituite con le seguenti*: « del comma dodicesimo »;

nel nono comma, le parole: « La spesa relativa a stipendi ed altri assegni fissi » *sono sostituite con le seguenti*: « La spesa relativa a stipendi, altri assegni fissi ed eventuali incarichi di insegnamento »;

nell'undicesimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In nessun caso è inoltre permesso ai professori ed assistenti universitari di percepire retribuzioni o indennità a carico degli organismi ed enti predetti. »;

dopo l'ultimo, sono inseriti i seguenti commi:

« Lo stanziamento di lire cento milioni inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.

I rettori comunicano, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco degli incarichi di nuova attribuzione alle competenti direzioni provinciali del Tesoro che sono autorizzate ad aprire una partita di spesa fissa provvisoria in attesa della registrazione da parte degli organi di controllo. ».

Dopo l'articolo 12, *è inserito il seguente articolo aggiuntivo* 12-bis:

Art. 12-*bis*.

(*Incaricati di insegnamento universitario in servizio presso Paesi in via di sviluppo*)

« Coloro che siano incaricati di insegnamento universitario e prestino servizio di insegnamento universitario presso Paesi in via di sviluppo ai sensi degli articoli 5, lettera *c*), 11 e 19 della legge 15 dicembre 1971,

n. 1222, conservano l'incarico presso l'università di provenienza limitatamente al periodo per cui è stato conferito, ai soli effetti giuridici ivi compreso quello della stabilizzazione di cui al primo comma dell'articolo 4 ».

All'articolo 13, *dopo le parole*: « n. 62, e successive modificazioni e integrazioni », *sono aggiunte le seguenti*: « salvo quanto disposto dal precedente articolo 6 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI — LA MALFA — GIOLITTI — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1973.

Revoca delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale viaggiante dipendente dalla direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze letti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, numero 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 424, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 493, sulla proroga al 31 dicembre 1973 dei contributi dovuti per la Gestione case per lavoratori di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1971;

Visto l'accordo stipulato in data 27 marzo 1971 tra la Compagnia internazionale delle carrozze letti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il quale è stata concordata l'abolizione, con decorrenza dal 1° marzo 1971, delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale viaggiante dipendente dalla direzione per l'Italia della medesima Compagnia internazionale delle carrozze con letti;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Il decreto ministeriale 26 aprile 1971 con il quale sono state determinate le retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale viaggiante dipendente dalla direzione per l'Italia della Compagnia internazionale delle carrozze con letti con effetto dal 1° dicembre 1969, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° marzo 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12829)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1973.

Costituzione della commissione per l'elaborazione del piano del petrolio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le direttive formulate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 settembre 1973 in merito ai problemi del mercato petrolifero interno ed internazionale;

Vista la delibera adottata dal C.I.P.E. il 17 ottobre 1973, in ottemperanza alle direttive di cui sopra, con la quale si da, tra l'altro, mandato ai Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali di costituire presso il C.I.P.E. una commissione per l'elaborazione, nel quadro di un programma nazionale dell'energia, di un piano del petrolio, sulla base dei criteri indicati dal Consiglio dei Ministri;

Sentiti i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la commissione per l'elaborazione del piano del petrolio, così composta:

Presidente:

Tozzi dott. Osvaldo.

Componenti:

Amato prof. Giuliano;
Bogliaccino dott. Paolo;
Fogu dott. Gianni;

Lombardini prof. Siro;
Marinone dott. Francesco;
Mazzanti prof. Giorgio;
Morgetano dott. Fernando;
Niutta dott. Ugo;
Ristagno dott. Vittorio Ugo;
Robustelli dott. Carlo;
Ruffolo dott. Giorgio;
Sfligiotti dott. Giuseppe.

Art. 2.

Sono chiamati a partecipare ai lavori della commissione, in qualità di esperti-osservatori i signori:

Albonetti dott. Domenico, presidente dell'Unione petrolifera;
Garrone dott. Riccardo, presidente della Erg S.p.a.;
Sala ing. Aldo, presidente della ESSO Italia.

Art. 3.

I servizi di segreteria saranno assicurati dagli uffici della segreteria del C.I.P.E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1973

Il Ministro: GIOLITTI

(13111)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1973.

Autorizzazione alla S.p.a. « Borghetto » - Magazzini generali e frigoriferi di Brescia ad ampliare il magazzino generale esercitato in Brescia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 dicembre 1931, 24 febbraio 1933, 21 giugno 1954, 1° luglio 1957, 14 gennaio 1963, 22 febbraio 1966, 10 maggio 1967, 10 agosto 1968, 21 maggio 1969 e 17 novembre 1969 con i quali la S.p.a. « Borghetto » - Magazzini generali e frigoriferi di Brescia, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Brescia, via S. Giovanni Bosco, n. 17, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 15 maggio 1972 con la quale detta società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il magazzino generale con un'area di mq. 15.000 circa, da destinare al deposito di materiale ferroso e di acciaio allo stato nazionale e nazionalizzato;

Vista la deliberazione n. 157 del 18 maggio 1972, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista la successiva istanza in data 3 luglio 1973 con la quale la citata società ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare ulteriormente il proprio magazzino generale con altra area della superficie di mq. 5000, da destinare anch'essa al deposito di materiale ferroso e di acciaio allo stato nazionale e nazionalizzato;

Vista la deliberazione n. 311 del 16 luglio 1973 con la quale la predetta camera ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tale istanza;

Visti i certificati in data 2 luglio 1973 dell'ufficio del genio civile di Brescia con i quali si attesta che le aree di cui sopra sono state regolarmente approntate e recintate in base ai progetti precedentemente approvati;

Visti gli altri documenti presentati a corredo delle istanze sopra richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « Borghetto » - Magazzini generali e frigoriferi di Brescia è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Brescia, via S. Giovanni Bosco, n. 17, con due aree scoperte e recintate rispettivamente della superficie di mq. 15.000 e mq. 5000.

Nelle predette aree, denominate, la prima « piazzale sud » e la seconda « piazzale ferro », meglio descritte nelle planimetrie e nelle relazioni tecniche, presentate a corredo delle istanze di cui alle premesse del presente decreto, potrà essere depositato materiale ferroso ed acciaio, (putrelle, profilati, laminati, tubi) allo stato nazionale e nazionalizzato.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nelle aree di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

Il deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 15.000.000 (quindicimilioni) a L. 20.000.000 (ventimilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1973

p. *Il Ministro*: BOSCO

(12826)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1973.

Disciplina dei servizi a cottimo negli uffici del movimento postale.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27, concernente l'orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 29, che reca modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti gli articoli 10, 11 e 12 della citata legge, che disciplinano le modalità di espletamento del lavoro straordinario e dettano i criteri per la determinazione della corrispettiva remunerazione;

Visto che, ai sensi del comma primo dell'art. 14 della suddetta legge, i servizi p.t. e le sedi nelle quali si debba attuare il sistema del cottimo sono determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione;

Visto che, ai sensi del comma secondo dello stesso art. 14, le norme e le tariffe per i lavori resi a cottimo oltre l'orario d'obbligo e le regole per determinare la resa corrispondente alla prestazione oraria giornaliera sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione;

Visti i criteri che, ai sensi del comma terzo del richiamato art. 14, debbono presiedere alla determinazione dei compensi per i lavori a cottimo eseguiti oltre l'orario normale di ufficio ovvero oltre la resa obbligatoria stabilita;

Visto che, ai sensi dell'art. 35 della legge 11 febbraio 1970, n. 29, è attribuito un compenso di supercottimo al personale dei servizi esecutivi, per remunerare le maggiori e più impegnative prestazioni rese nei periodi delle festività natalizie e pasquali;

Riconosciuta l'opportunità di dettare criteri per la uniforme applicazione, in tutti gli uffici, della disciplina concernente l'esecuzione dei lavori a cottimo e delle prestazioni di lavoro straordinario;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1302 del 14 novembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Fino a quando non saranno determinate misure di resa oraria e giornaliera, uniche per tutte le sedi ed i servizi nei quali è stato attuato il sistema del cottimo, e fino a quando non si sarà provveduto ad emanare criteri omogenei in materia di espletamento del lavoro straordinario e di limiti massimi di quantità e di valore delle prestazioni straordinarie a cottimo ed a tempo, rimane invariata, in quanto non derogata dal presente decreto, la disciplina dei cottimi stabiliti con precedenti decreti.

Tali cottimi si attuano con l'osservanza delle norme di cui alle successive lettere ed articoli:

a) negli uffici del movimento postale con turni rotativi, il personale sarà chiamato in servizio a tempi differiti, in modo da assicurare la saldatura di ogni turno con quello immediatamente successivo;

b) ciascuna unità applicata ai servizi interni cottimizzati è tenuta ad eseguire, nel corso della prestazione d'obbligo, la corrispondente misura di resa, salvo quanto stabilito nel successivo art. 2.

Art. 2.

Per comprovate esigenze di servizio, connesse alle variazioni giornaliere o periodiche del traffico, oppure nei casi di assenza del personale, comandato in ciascun turno, in numero superiore a quello preventivato sulla base dei congedi, delle libertà e dei riposi concessi, il capo dell'ufficio può autorizzare il personale dipendente, che ne abbia fatta richiesta e che sia iscritto in apposito elenco, ad effettuare lavori a cottimo oltre la resa d'obbligo.

In rapporto alle esigenze dei servizi, il capo dell'ufficio può comandare di effettuare lavori a cottimo il personale dell'ufficio non iscritto nel citato elenco, che abbia già eseguito la resa d'obbligo, e personale volontario appartenente ad altri uffici.

Le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo dovranno essere effettuate in misura tale che la corrispondente remunerazione giornaliera non sia maggiore di un venticinquesimo dell'importo massimo di guadagno mensile per prestazioni straordinarie a cottimo, stabilite dalle leggi in vigore per ciascun settore di attività.

Art. 3.

Il metodo di misura del lavoro eseguito a cottimo è costituito dalla contazione o dalla pesatura delle singole quantità di oggetti, a mezzo di bilancia automatica a lancetta, e dalla commutazione del valore ponderale rilevato in quantità numeriche, operata sulla base dei seguenti indici medi ponderali: lettere, gr. nove; cartoline, gr. quattro; stampette, gr. sette; lettere, cartoline e stampette in miscellanea, gr. sette; stampe oltre i dieci grammi, gr. settanta. Nel settore della ripartizione, il responsabile della lavorazione a cottimo deve consegnare ai singoli operatori ciascun contenitore con gli oggetti da lavorare, successivo al primo, solo quando la lavorazione degli oggetti immessi nel contenitore precedente sia stata ultimata.

Nel lavoro a quantità, è scusabile l'errore entro i limiti del 3 % e del 5 % per gli oggetti lavorati, rispettivamente, nella resa d'obbligo ed oltre tale resa.

Nel caso che le indicate percentuali di errori vengano reiteratamente superate, gli operatori responsabili saranno applicati ad altri servizi e, nei casi di maggiore gravità, saranno perseguiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Il sottocapo presiede alla direzione ed alla vigilanza della lavorazione, alla pesatura delle quantità, alla consegna dei contenitori degli oggetti agli operatori con le modalità indicate nel precedente art. 3, alla iscrizione dei correlativi dati su apposito registro, alla verificazione del lavoro eseguito ed alla tenuta dell'elenco di cui al precedente art. 2.

Il registro delle prestazioni effettuate dai singoli operatori, accogliendo dati della spesa di gestione, è da comprendersi fra i documenti contabili agli effetti della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il sottocapo è tenuto a comunicare al direttore dell'ufficio, desumendoli dal citato registro, i dati concernenti le prestazioni eseguite da ciascun operatore, ai fini della corresponsione dei correlativi compensi.

Art. 5.

Il direttore dell'ufficio in cui si attua il lavoro a cottimo è tenuto ad eseguire almeno due verifiche al mese sulla pesatura degli oggetti, sulle scritture del registro pertinente, e sul lavoro eseguito, compilando apposito verbale da trasmettere alla direzione provinciale.

Ogni direttore provinciale vigilerà sull'osservanza di tale adempimento e sull'esecuzione, da parte degli ispettori incaricati della vigilanza generica sull'ufficio, di altrettante verifiche mensili.

Roma, addì 19 novembre 1973

Il Ministro: TOGNI

(12982)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione dei professori di ruolo che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per le elezioni suppletive dei componenti del comitato nazionale per le scienze fisiche e del comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 («Gazzetta Ufficiale» - Supplemento ordinario n. 209 del 6 agosto 1963).

La commissione elettorale, costituita ai sensi dell'art. 5 del regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 1963, veduto l'elenco nominativo dei professori universitari di ruolo formato, ai sensi dell'art. 8 del regolamento predetto, dal Ministero della pubblica istruzione e comunicati al Consiglio nazionale delle ricerche, dispone ai sensi del primo comma dell'art. 28 dello stesso regolamento, la pubblicazione dell'elenco di cui sopra.

02 — COMITATO NAZIONALE SCIENZE FISICHE

GRUPPO N. 02.01

Astrofisica — Astrofisica teorica — Astronomia Astronomia nautica

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Astrofisica		
1.	GRATTON Livio	Roma	Scienze mat.
	Astrofisica teorica		
2.	DALLA PORTA Nicolò	Padova	Scienze mat.
	Astronomia		
3.	BERTOLA Francesco	Lecce	Scienze mat.
4.	CIMINO Massimo	Roma	Scienze mat.
5.	FRACASTORO Mario Girolarno	Torino	Scienze mat.
6.	HACK DE ROSA Margherita	Trieste	Scienze mat.
7.	GODOLI Giovanni	Catania	Scienze mat.
8.	KRANIC Aldo	Milano	Scienze mat.
9.	MANNINO Giuseppe	Bologna	Scienze mat.
10.	PROVERBIO Edoardo	Cagliari	Scienze mat.
11.	RIGHINI Guglielmo	Firenze	Scienze mat.
12.	RIGUTTI Mario	Napoli	Scienze mat.
13.	ROSINO Leonida	Padova	Scienze mat.

Astronomia nautica

Presentemente non vi sono professori di ruolo.

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
14.	BARBIERI Cesare	Padova	Scienze mat.
15.	TAGLIAFERRI Giuseppe	Firenze	Scienze mat.

GRUPPO N. 02.02

Fisica terrestre — Geodesia — Misure oceanografiche Oceanografia fisica

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Fisica terrestre		
1.	CASSINIS Roberto	Milano	Scienze mat.
2.	FIOCCO Giorgio	Firenze	Scienze mat.
3.	GASPARINI Paolo	Napoli	Scienze mat.
4.	MARIANI Franco	L'Aquila	Scienze mat.
5.	MEDI Enrico	Roma	Scienze mat.
6.	NORINELLI Armando	Padova	Scienze mat.
	Geodesia		
7.	CAPUTO Michele	Bologna	Scienze mat.
8.	MARUSSI Antonio	Trieste	Scienze mat.
	Misure oceanografiche		
9.	DE MAIO Arturo	Napoli Istit. univ. navale	Scienze nautiche
10.	MOSETTI Ferruccio	Trieste	Scienze mat.
	Oceanografia fisica		
11.	DAGNINO Ignazio	Genova	Scienze mat.

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
12.	BOZZI Maria n. ZADRO	Trieste	Scienze mat.
13.	MONGELLI Francesco	Bari	Scienze mat.
14.	VITTOZZI Pio	Napoli	Scienze mat.

GRUPPO N. 02.03

Fisica superiore — Fisica teorica — Istituzioni di fisica teorica — Meccanica quantistica — Relatività — Teoria dei campi.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Fisica superiore		
1.	BROVETTO Piero	Cagliari	Scienze mat.
2.	CEOLIN BALDO Massimilla	Padova	Scienze mat.
3.	CONVERSI Marcello	Roma	Scienze mat.
4.	GAMBA Augusto	Genova	Scienze mat.
5.	GARELLI Carola Maria	Torino	Scienze mat.
6.	OCCHIALINI Giuseppe	Milano	Scienze mat.
7.	PIZZELLA Guido	Lecce	Scienze mat.
8.	POIANI Giannino	Trieste	Scienze mat.
9.	SCARSI Livio	Palermo	Scienze mat.
10.	TORALDO di FRANCIA Giuliano	Firenze	Scienze mat.
11.	ZICHICHI Antonino	Bologna	Scienze mat.
	Fisica teorica		
12.	BOCCHIERI Pietro	Pavia	Scienze mat.
13.	BORSELLINO Antonino	Genova	Scienze mat.
14.	BOSCO Bernardino	Firenze	Scienze mat.
15.	BUDINI Paolo	Trieste	Scienze mat.
16.	CABIBBO Nicola	Roma	Scienze mat.
17.	CAIANIELLO Eduardo	Salerno	Scienze mat.
18.	COSTA Giovanni	Padova	Scienze mat.
19.	DUIMIO Fiorenzo	Parma	Scienze mat.
20.	FERRARI Fabio	Bari	Scienze mat.
21.	FERRETTI Bruno	Bologna	Scienze mat.
22.	LOINGER Angelo	Milano	Scienze mat.
23.	RADICATI di BROZOLO Luigi Arialdo	Pisa	Scuola norm. sup.
24.	VERDE Mario	Torino	Scienze mat.
	Istituzioni di fisica teorica		
25.	AGODI Attilio	Catania	Scienze mat.
26.	CINI Marcello	Roma	Scienze mat.
27.	FONDA Luciano	Trieste	Scienze mat.
28.	FUBINI Sergio	Torino	Scienze mat.
29.	GATTO Raffaele Raul	Roma	Scienze mat.
30.	GULMANELLI Paolo	Pavia	Scienze mat.
31.	MINGUZZI Angelo	Modena	Scienze mat.
32.	PROSPERI Giovanni Maria	Milano	Scienze mat.
33.	STROFFOLINI Roberto	Napoli	Scienze mat.
34.	TOLLER Marco	Bologna	Scienze mat.
35.	VITALE Bruno	Napoli	Scienze mat.
	Meccanica quantistica		
36.	BERTOCCHI Luciano	Trieste	Scienze mat.
37.	BERTOTTI Bruno	Pavia	Scienze mat.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Relatività		
38.	REGGE Tullio	Torino	Scienze mat.
	Teoria dei campi		
39.	DE ALFARO Vittorio	Torino	Scienze mat.

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
40.	MONTALDI Emilio	Milano	Scienze mat.
41.	PASSATORE Giulio	Genova	Scienze mat.
42.	PAURI Massimo	Padova	Scienze mat.
43.	PUSTERLA Modesto	Padova	Scienze mat.
44.	ROSSETTI Cesare	Torino	Scienze mat.
45.	SCHIFFRER Giuliano	Catania	Scienze mat.
46.	TOUSCHEK Bruno	Roma	Scienze mat.

GRUPPO N. 02.04

Complementi di fisica — Fisica — Fisica generale Fisica sperimentale — Laboratorio di fisica

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Complementi di fisica		
1.	ARECCHI Fortunato	Pavia	Ingegneria
2.	GIACOMELLI Giorgio	Padova	Scienze mat.
	Fisica		
3.	BALDINI Giancarlo	Sassari	Scienze mat.
4.	BASSI Pietro	Bologna	Ingegneria
5.	BERNARDINI Gilberto	Pisa	Scuola norm. sup.
6.	BERTANZA Luciano	Pisa	Scienze mat.
7.	BERTOLOTTI Mario	Roma	Ingegneria
8.	BISI Antonio	Milano Polit.	Ingegneria
9.	BOATO Giovanni	Genova	Scienze mat.
10.	CRESTI Marcello	Padova	Ingegneria
11.	DASCOLA Gennaro	Parma	Scienze mat.
12.	DELLA CORTE Michele	Firenze	Medicina
13.	DEMICHELIS Francesca	Torino Polit.	Ingegneria
14.	GATTI Emilio	Milano Polit.	Ingegneria
15.	LADU Mario	Cagliari	Medicina
16.	LOVERA Giuseppe	Torino Polit.	Ingegneria
17.	NARDELLI Gianfranco	Milano Polit.	Ingegneria
18.	PETRALIA Stefano	Bologna	Medicina
19.	SETTE Daniele	Roma	Ingegneria
20.	ZAPPA Luisa	Ancona	Ingegneria
	Fisica generale		
21.	AMALDI Edoardo	Roma	Scienze mat.
22.	CACCIAPUOTI Nestore Bernardo	Pisa	Scienze mat.
23.	CALDIROLA Piero	Milano	Scienze mat.
24.	CASTAGNOLI Carlo	Torino	Scienze mat.
25.	CECCARELLI Marcello	Bologna	Scienze mat.
26.	CHIAROTTI Gianfranco	Roma	Scienze mat.
27.	COPPI Bruno	Torino	Scienze mat.
28.	CLEMENTEL Ezio	Bologna	Scienze mat.
29.	CORTINI Giulio	Napoli	Scienze mat.
30.	DIAMBRINI-PALAZZI Giordano	Genova	Scienze mat.
31.	DRIGO Angelo	Ferrara	Scienze mat.
32.	FACCHINI Ugo	Milano	Scienze mat.
33.	FERRONI Sergio	Genova	Scienze mat.
34.	FIDECARO Giuseppe	Trieste	Scienze mat.
35.	FRANCHETTI Simone	Firenze	Scienze mat.
36.	GIACOMINI Amedeo	Perugia	Scienze mat.
37.	GIGLIO BERZOLARI Alberto	Pavia	Scienze mat.
38.	GIULOTTO Luigi	Pavia	Scienze mat.
39.	GUERRIERO Luciano	Bari	Scienze mat.
40.	LORIA Arturo	Modena	Scienze mat.
41.	MANDO' Manlio	Firenze	Scienze mat.
42.	MANFREDINI Augusta	Messina	Scienze mat.
43.	MEZZETTI Lucio	Padova	Scienze mat.
44.	MILONE Carmelo	Catania	Scienze mat.
45.	PALMA Massimo Ugo	Palermo	Scienze mat.
46.	PANCINI Ettore	Napoli	Scienze mat.
47.	PUPPI Giampietro	Bologna	Scienze mat.
48.	QUERZOLI Ruggero	Firenze	Scienze mat.
49.	RATTI Sergio Peppino	Pavia	Scienze mat.
50.	RICAMO Renato	L'Aquila	Scienze mat.
51.	RICCI Renato Angelo	Padova	Scienze mat.
52.	ROMANO Aldo	Bari	Scienze mat.
53.	SALVETTI Carlo	Milano	Scienze mat.
54.	SALVINI Giorgio	Roma	Scienze mat.
55.	SANTANGELO Renato	Modena	Scienze mat.
56.	SILVESTRINI Vittorio	Napoli	Scienze mat.
57.	STOPPINI Gherardo	Pisa	Scienze mat.
58.	SUCCI Carlo	Milano	Scienze mat.
	Fisica sperimentale		
59.	FIORINI Ettore	Milano	Scienze mat.
60.	FRONGIA Giuseppe	Cagliari	Scienze mat.
61.	MERLIN Michelangiolo	Venezia	Chimica industr.
	Laboratorio di fisica		
62.	POLACCO Erseo	Pisa	Scienze mat.

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
63.	BARONI Giustina	Roma	Scienze mat.
64.	BATTAGLIA Arriguccio	Pisa	Scienze mat.
65.	BENEVENTANO Marcello	Roma	Scienze mat.
66.	BONERA Gianni	Pavia	Scienze mat.
67.	BRINI Domenico	Bologna	Scienze mat.
68.	CASTAGNOLI Giuliana n. CINI	Torino	Scienze mat.
69.	FIDECARO Maria n. CERVASI	Trieste	Scienze mat.
70.	GIALANELLA Giancarlo	Napoli	Scienze mat.
71.	IORI Ileana	Milano	Scienze mat.
72.	LEVI Franco A.	Perugia	Scienze mat.
73.	LIMENTANI Silvia	Padova	Ingegneria
74.	MONGELLI Saverio	Lecce	Scienze mat.
75.	PESCETTI Decio	Genova	Ingegneria
76.	PIRAGINO Guido	Torino	Scienze mat.
77.	PORRECA Flavio	Napoli	Scienze mat.
78.	POTENZA Renato Carlo	Catania	Scienze mat.
79.	RIGAMONTI Attilio	Pavia	Scienze mat.
80.	TOMASINI Giovannina	Genova	Scienze mat.

GRUPPO N. 02.05

Fisica atomica — Fisica dei solidi — Fisica delle particelle elementari — Fisica dello spazio — Fisica dello stato solido — Fisica molecolare — Fisica nucleare — Istituzioni di fisica nucleare — Onde elettromagnetiche — Radioattività — Struttura della materia — Teoria delle forze nucleari.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Fisica atomica		
1.	MALVANO Renato	Torino Polit.	Ingegneria
	Fisica dei solidi		
2.	BASSANI Giuseppe Franco	Roma	Scienze mat.
	Fisica delle particelle elementari		
3.	FURLAN Giuseppe	Trieste	Scienze mat.
4.	MANNELLI Italo	Pisa	Scienze mat.
	Fisica dello spazio		
5.	BONETTI Alberto	Firenze	Scienze mat.
	Fisica dello stato solido		
6.	CAGLIOTI Giuseppe	Milano Polit.	Ingegneria
7.	CELLI Vittorio	Trieste	Scienze mat.
8.	FUMI Fausto	Genova	Scienze mat.
9.	MONTALENTI Giorgio	Torino	Scienze mat.
10.	PAOLETTI Antonio	L'Aquila	Scienze mat.
11.	TOSI Mario	Messina	Scienze mat.
	Fisica molecolare		
12.	QUERCIA Italo	Catania	Scienze mat.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Fisica nucleare		
13.	BELTRAMETTI Enrico	Genova	Scienze mat.
14.	FERRERO Filippo	Bari	Scienze mat.
15.	RUBBINO Antonino	Catania	Scienze mat.
16.	SCIUTI Sebastiano	Roma	Ingegneria
17.	VILLI Claudio	Padova	Scienze mat.
	Istituzioni di fisica nucleare		
18.	BERNARDINI Carlo	Roma	Scienze mat.

Onde elettromagnetiche

Presentemente non vi sono professori di ruolo.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Radioattività		
19.	OCCHIALINI Costance n. DILWORTH	Milano	Scienze mat.
	Struttura della materia		
20.	CARERI Giorgio	Roma	Scienze mat.
21.	FATUZZO Ennio	Messina	Scienze mat.
22.	FERRO MILONE Andrea	Ferrara	Scienze mat.
23.	FIESCHI Roberto	Parma	Scienze mat.
24.	FRANZINETTI Carlo	Torino	Scienze mat.
25.	GOZZINI Adriano	Pisa	Scienze mat.
26.	MANCA Pietrino	Cagliari	Scienze mat.
27.	MORPURGO Giacomo	Genova	Scienze mat.
28.	TAGLIAFERRI Guido	Milano	Scienze mat.
	Teoria delle forze nucleari		
29.	SCOTTI Antonio	Parma	Scienze mat.

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
30.	BOFFI Vinicio	Bologna	Ingegneria
31.	BRAUTTI Giulio	Bari	Scienze mat.
32.	CICCARELLO Ignazio	Palermo	Scienze mat.
33.	FILOSOFO Italo	Padova	Scienze mat.
34	JANNELLI Santi	Messina	Scienze mat.
35	LANZI Giuseppe	Pavia	Scienze mat.
36	MONARI Luigi	Bologna	Scienze mat.
37	PALMA M. Beatrice n VITTORELLI	Palermo	Scienze mat.
38.	RICCI Francesco	Roma	Scienze mat.
39	WERBROUCK Albert Eugene	Torino	Scienze mat.

09 — COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICHE

GRUPPO N. 09.01

Dottrina dello Stato — Filosofia del diritto — Filosofia della politica — Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale — Scienza della politica — Storia dei partiti politici — Storia delle dottrine politiche — Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici — Storia delle istituzioni religiose — Storia della politica — Storia politica moderna.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Dottrina dello Stato		
1	BAGOLINI Luigi	Bologna	Scienze politiche
2.	FISICHELLA Domenico	Firenze	Scienze politiche
3.	GIORGIANNI Virgilio	Trieste	Scienze politiche
4.	NEGRI Antonio	Padova	Scienze politiche
5.	ZAMPETTI Pier Luigi	Milano	Scienze politiche
	Filosofia del diritto		
6.	AMBROSETTI Giovanni	Modena	Giurisprudenza
7.	BARATTA Alessandro	Camerino	Giurisprudenza
8.	CAPURSO Marcello	Perugia	Scienze politiche
9.	CATTANEO Mario Alessandro	Sassari	Giurisprudenza
10.	CORRADINI Domenico	Catania	Giurisprudenza
11.	COTTA Sergio	Roma	Giurisprudenza
12.	DE STEFANO Rodolfo	Messina	Giurisprudenza
13.	FASSO' Guido	Bologna	Giurisprudenza
14.	FROSINI Vittorio	Roma	Giurisprudenza
15.	GAVAZZI Giuliano	Cagliari	Giurisprudenza
16.	GIULIANI Alessandro	Perugia	Giurisprudenza
17.	LOMBARDI VALLAURI Luigi	Firenze	Giurisprudenza
18.	MARCHELLO Giuseppe	Siena	Giurisprudenza
19.	MARINI Giuliano	Pisa	Scienze politiche
20.	MENEGHELLI Ruggero	Chieti G. D'Annun.	Giurisprudenza
21.	NICOLIS di ROBILANT Enrico	Trieste	Giurisprudenza
22.	OPOCHER Enrico	Padova	Giurisprudenza
23.	PALAZZOLO Vincenzo	Pisa	Giurisprudenza
24.	SCARPELLI Uberto	Torino	Giurisprudenza
25.	TARELLO Giovanni	Genova	Giurisprudenza
26.	TREVES Samuele Renato (*)	Milano	Giurisprudenza
27.	VILLANI Antonio	Napoli	Giurisprudenza
	Filosofia della politica		
28.	BOBBIO Norberto	Torino	Scienze politiche
29.	CESA Claudio	Siena	Giurisprudenza
30.	FIOROT Dino	Padova	Scienze politiche
31.	PASINI Dino	Bari	Giurisprudenza
	Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale		
32.	NAPOLITANO Tommaso	Napoli	Ist. univ. orient.
	Scienza della politica		
33.	SARTORI Giovanni	Firenze	Scienze politiche
34.	SPREAFICO Alberto	Catania	Scienze politiche
	Storia dei partiti politici		
35.	DE FELICE Renzo	Roma	Lettere
	Storia delle dottrine politiche		
36.	AGNELLI Arduino	Trieste	Lingue straniere
37.	BATTISTA Anna Maria	Urbino	Magistero
38.	BRAVO Gian Mario	Torino	Scienze politiche
39.	CERRONI Umberto	Lecce	Lettere
40.	D'ADDIO Mario	Roma	Scienze politiche
41.	DEL NOCE Augusto	Roma	Scienze politiche
42.	DELLE PIANE Mario	Siena	Giurisprudenza
43.	FIRPO Luigi	Torino	Scienze politiche
44.	MATTEUCCI ARMANDI AVOGLI TROTTI Nicola	Bologna	Scienze politiche
45.	MIGLIO Gianfranco	Milano S. Cuore	Scienze politiche
46.	ROTA GHIBAUDI Silvia	Pisa	Scienze politiche
47.	SANTONASTASO Giuseppe	Napoli	Scienze politiche
48.	TESSITORE Fulvio	Salerno	Magistero
49.	VIDAL Enrico	Genova	Scienze politiche
50.	ZANFERINO Antonio	Firenze	Scienze politiche
	Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici		
51.	COSTANZO-BECCARIA Giuseppe Aurelio	Perugia	Scienze politiche
52.	de LEONE Enrico	Cagliari	Scienze politiche
53.	GIGLIO Carlo	Pavia	Scienze politiche
	Storia delle istituzioni religiose		
54.	MARGIOTTA BROGLIO MASSUCCI Francesco	Firenze	Scienze politiche

(*) I professori contrassegnati con asterisco non sono eleggibili ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Storia della politica		
55.	BRUNI ROCCIA Giulio	Milano	Scienze politiche
	Storia politica moderna		
56.	PRODI Paolo	Trento **Lib.** Univ. Studi Sociali	Scienze sociali

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sotsogruppi in quanto aggregati.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
57.	BONO Salvatore	Perugia	Scienze politiche
58.	CAMPA Riccardo	Bologna	Scienze politiche
59.	CINGARI Gaetano	Messina	Giurisprudenza
60.	PASSIGLI Stefano	Firenze	Scienze politiche

GRUPPO N. 09.02

Diritto canonico — Diritto comune — Diritto romano — Esegesi delle fonti del diritto italiano — Esegesi delle fonti del diritto romano — Istituzioni di diritto romano — Storia delle istituzioni politiche — Storia degli ordinamenti degli stati italiani — Storia del diritto — Storia del diritto italiano — Storia del diritto romano.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Diritto canonico		
1.	CARON Pier Giovanni	Camerino	Giurisprudenza
2.	GIACCHI Orio	Milano S. Cuore	Giurisprudenza
3.	GISMONDI Pietro	Roma	Giurisprudenza
	Diritto comune		
4.	CASSANDRO Giovanni Italo	Roma	Giurisprudenza
	Diritto romano		
5.	AMELOTTI Mario	Genova	Giurisprudenza
6.	ARCHI Giovanni Gualberto	Firenze	Giurisprudenza
7.	BISCARDI Arnaldo	Milano	Giurisprudenza
8.	CATALANO Pierangelo	Sassari	Giurisprudenza
9.	DE ROBERTIS Francesco	Bari	Giurisprudenza
10.	DI PAOLA Santi	Catania	Giurisprudenza
11.	GALLO Filippo Carlo	Torino	Giurisprudenza
12.	IMPALLOMENI Giambattista	Trieste	Giurisprudenza
13.	LUZZATTO Giuseppe Ignazio	Bologna	Giurisprudenza
14.	MARRONE Matteo	Palermo	Giurisprudenza
15.	MASCHI Carlo Alberto	Milano S. Cuore	Giurisprudenza
16.	ORMANNI Angelo	Chieti G. D'Annun.	Giurisprudenza
17.	ORESTANO Riccardo (*)	Roma	Giurisprudenza
18.	PASTORI Francesco	Milano	Giurisprudenza
19.	ROBBE Ubaldo	Messina	Giurisprudenza
20.	SERRAO Feliciano	Pisa	Giurisprudenza
21.	VOCI Pasquale	Padova	Giurisprudenza
22.	ZILLETTI Ugo	Firenze	Giurisprudenza

Esegesi delle fonti del diritto italiano

Presentemente non vi sono professori di ruolo.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Esegesi delle fonti del diritto romano		
23.	AVONZO de MARINI Franca	Genova	Giurisprudenza
24.	GIOFFREDI Carlo	Ferrara	Giurisprudenza
	Istituzioni di diritto romano		
25.	ALBANESE Bernardo	Palermo	Giurisprudenza
26.	BONA Ferdinando	Pavia	Giurisprudenza
27.	BONINI Roberto	Modena	Giurisprudenza
28.	BROGGINI Gerardo	Milano S. Cuore	Giurisprudenza
29.	BURDESE Alberto	Padova	Giurisprudenza
30.	CASAVOLA Francesco Paolo	Napoli	Giurisprudenza
31.	FRANCIOSI Gennaro	Ferrara	Giurisprudenza
32.	GUALANDI Giovanni	Parma	Giurisprudenza
33.	GUARINO Antonio	Napoli	Giurisprudenza
34.	LABRUNA Luigi	Camerino	Giurisprudenza
35.	LA PIRA Giorgio	Firenze	Giurisprudenza
36.	LAVAGGI Giuseppe	Macerata	Giurisprudenza
37.	MARTINI Remo	Urbino	Giurisprudenza
38.	MASI Antonio	Cagliari	Giurisprudenza
39.	NARDI Enzo	Bologna	Giurisprudenza
40.	NICOSIA Giovanni	Catania	Giurisprudenza
41.	NOCERA Guglielmo	Perugia	Giurisprudenza
42.	PROVERA Giuseppe	Torino	Giurisprudenza
43.	ROMANO Silvio	Torino	Giurisprudenza
44.	SANFILIPPO Cesare	Catania	Giurisprudenza
45.	SCHIPANI Sandro	Sassari	Giurisprudenza
46.	TALAMANCA Mario	Siena	Giurisprudenza
	Storia delle istituzioni politiche		
47.	BERLINGUER Luigi	Sassari	Giurisprudenza
48.	LIOTTA Filippo	Siena	Giurisprudenza
	Storia degli ordinamenti degli Stati italiani		
49.	GHISALBERTI Carlo	Roma	Scuola spec archiv. e bibliotecari
	Storia del diritto		
50.	CAVANNA Adriano	Milano	Scienze politiche
	Storia del diritto italiano		
51.	AJELLO Raffaele	Catania	Giurisprudenza
52.	BELLOMO Manlio	Catania	Scienze politiche
53.	BUSSI Emilio	Modena	Giurisprudenza
54.	CARACCIOLO D'AMELIO Giuliana	Cagliari	Giurisprudenza
55.	CARAVALE Mario	Camerino	Giurisprudenza
56.	COLORNI Vittore	Ferrara	Giurisprudenza
57.	CORTESE Ennio	Pisa	Giurisprudenza
58.	CROSARA Fulvio	Trieste	Giurisprudenza
59.	FIORELLI Piero	Firenze	Giurisprudenza
60.	GIARDINA Camillo	Palermo	Giurisprudenza
61.	GROSSI Paolo	Firenze	Giurisprudenza
62.	GUALAZZINI Ugo	Parma	Giurisprudenza
63.	MAFFEI Domenico	Siena	Giurisprudenza
64.	MOSCHETTI Guiscardo	Napoli	Giurisprudenza
65.	NICOLINI Ugo	Milano S. Cuore	Giurisprudenza Giurisprudenza
66.	PADOVA SCHIOPPA Antonio	Pavia	Giurisprudenza
67.	PARADISI Bruno	Roma	Giurisprudenza
68.	PIANO MORTARI Vincenzo	Napoli	Giurisprudenza
69.	ROSSI Guido	Bologna	Giurisprudenza
70.	SANTARELLI Umberto	Macerata	Giurisprudenza
71.	VISMARA Giulio	Milano	Giurisprudenza
	Storia del diritto romano		
72.	BRANCA Giuseppe	Roma	Giurisprudenza
73.	BRETONE Mario	Bari	Giurisprudenza
74.	CANNATA Carlo Augusto	Cagliari	Giurisprudenza
75.	CAPOGROSSI COLOGNESI Luigi	Macerata	Giurisprudenza
76.	COSENTINI Cristoforo	Catania	Giurisprudenza
77.	DELL'ORO Aldo	Modena	Giurisprudenza
78.	DE MARTINO Francesco	Napoli	Giurisprudenza
79.	FREZZA Paolo	Firenze	Giurisprudenza
80.	LANFRANCHI Fabio	Bologna	Giurisprudenza
81.	LOMBARDI Gabrio	Milano	Giurisprudenza
82.	PUGLIESE Giovanni	Roma	Giurisprudenza
83.	RICCOBONO Salvatore	Palermo	Giurisprudenza
84.	SANTORO Raimondo	Palermo	Giurisprudenza
85.	SANTALUCIA Bernardo	Sassari	Giurisprudenza

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
86.	CASTELLO Carlo	Genova	Giurisprudenza
87.	FERRABOSCHI Mario	Ferrara	Giurisprudenza

(*) I professori contrassegnati con asterisco non sono eleggibili ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
88.	JUDICA Francesca	Catania	Giurisprudenza
89.	REGGI Roberto	Parma	Giurisprudenza
90.	ROTA Antonio	Sassari	Giurisprudenza

GRUPPO N. 09.03

Diritto agrario — Diritto agrario comparato — Diritto civile — Diritto commerciale — Diritto del lavoro — Diritto della navigazione — Diritto delle assicurazioni — Diritto fallimentare — Diritto industriale — Diritto privato comparato — Diritto processuale civile — Dottrina generale del processo — Istituzioni di diritto privato — Istituzioni di diritto processuale — Legislazione bancaria — Legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio.

Diritto agrario

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
1.	BASSANELLI Enrico	Bologna	Giurisprudenza
2.	CARROZZA Antonio	Pisa	Giurisprudenza
3.	LONGO Mario	Camerino	Giurisprudenza
4.	MOSCHELLA Alfredo	Ferrara	Giurisprudenza
5.	MOSCO Luigi	Bari	Giurisprudenza
6.	RODOTA' Stefano	Roma	Giurisprudenza

Diritto agrario comparato

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
7.	ROMAGNOLI Emilio	Firenze	Giurisprudenza

Diritto civile

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
8.	BENEDETTI Giuseppe	Perugia	Giurisprudenza
9.	BIANCA Cesare Giuseppe Massimo	Catania	Giurisprudenza
10.	CARIOTA FERRARA Luigi	Napoli	Giurisprudenza
11.	CARRESI Franco	Bologna	Giurisprudenza
12.	CATTANEO Giovanni	Pavia	Giurisprudenza
13.	DEIANA Giammaria	Torino	Giurisprudenza
14.	DI MAJO Giaquinto Adolfo	Macerata	Giurisprudenza
15.	FEDELE Alfredo	Torino	Giurisprudenza
16.	FERRI Luigi	Bologna	Giurisprudenza
17.	FORCHIELLI Paolo	Ferrara	Giurisprudenza
18.	GIORGIANNI Michelino	Roma	Giurisprudenza
19.	GRASSETTI Cesare	Milano	Giurisprudenza
20.	MENGONI Luigi	Milano S. Cuore	Giurisprudenza
21.	NATOLI Ugo	Pisa	Giurisprudenza
22.	NICOLO' Rosario	Roma	Giurisprudenza
23.	ORLANDO Salvatore	Palermo	Giurisprudenza
24.	PERLINGIERI Pietro	Camerino	Giurisprudenza
25.	ROMANO Francesco	Firenze	Giurisprudenza
26.	ROMANO Salvatore	Firenze	Giurisprudenza
27.	SALIS Lino	Cagliari	Giurisprudenza
28.	SPINELLI Michele	Bari	Giurisprudenza
29.	TRABUCCHI Alberto	Padova	Giurisprudenza

Diritto commerciale

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
30.	ARENA Andrea	Palermo	Giurisprudenza
31.	AULETTA Giuseppe	Catania	Giurisprudenza
32.	BERNINI Giorgio	Bologna	Economia e comm.
33.	BUTTARO Luca	Bari	Giurisprudenza
34.	CASTELLANO Gaetano	Modena	Giurisprudenza
35.	COSTI Renzo	Modena	Economia e comm.
36.	COTTINO Gastone	Torino	Giurisprudenza
37.	D'ALESSANDRO Floriano	Perugia	Giurisprudenza
38.	DALMARTELLO Arturo	Milano S. Cuore	Giurisprudenza
39.	DE FERRA Giampaolo	Trieste	Giurisprudenza
40.	DE MARTINI Angelo	Pisa	Giurisprudenza
41.	FANELLI Giuseppe	Roma « Pro Deo »	Economia e comm.
42.	FERRARA Francesco	Firenze	Giurisprudenza
43.	FERRI Giuseppe	Roma	Giurisprudenza
44.	FERRO LUZI Paolo	Cagliari	Economia e comm.
45.	FRANCESCHELLI Remo	Milano	Giurisprudenza
46.	GAMBINO Agostino	Venezia	Economia e comm.
47.	GASPERONI Nicola	Roma « Pro Deo »	Economia e comm.
48.	GENOVESE Anteo	Padova	Giurisprudenza
49.	GHIDINI Mario	Parma	Giurisprudenza
50.	JAEGER Pier Giusto	Parma	Economia e comm.
51.	LIBONATI Berardino	Firenze	Economia e comm.
52.	MAIORCA Carlo	Torino	Economia e comm.
53.	MARTORANO Federico	Napoli	Economia e comm.
54.	MIGNOLI Ariberto	Milano « Bocconi »	Economia e comm.
55.	MINERVINI Gustavo	Napoli	Economia e comm.
56.	OPPO Giorgio	Roma	Giurisprudenza
57.	PANUCCIO Vincenzo	Messina	Economia e comm.
58.	PAVONE Antonio	Catania	Giurisprudenza
59.	PELLIZZI Giovanni Luigi	Milano S. Cuore	Economia e comm.
60.	RIVOLTA Gian Carlo Maria	Pavia	Economia e comm.
61.	ROSSI Guido Giuseppe	Pavia	Giurisprudenza
62.	SALANITRO Niccolò	Catania	Economia e comm.
63.	SANTINI Gerardo	Bologna	Giurisprudenza
64.	STOLFI Mario	Roma	Economia e comm.
65.	VENDITTI Antonio	Napoli Istit. univ. navale	Economia maritt.
66.	VERRUCOLI Piero	Genova	Giurisprudenza
67.	ZANELLI Enrico	Genova	Giurisprudenza

Diritto del lavoro

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
68.	ARDAU Giorgio	Cagliari	Giurisprudenza
69.	ASSANTI Cecilia	Trieste	Economia e comm.
70.	BALZARINI Renato	Trieste	Giurisprudenza
71.	BRANCA Giorgio	Roma « Pro Deo »	Scienze politiche
72.	CARULLO Vincenzo	Bologna	Economia e comm.
73.	CESSARI Aldo	Parma	Giurisprudenza
74.	CORRADO Renato	Torino	Giurisprudenza
75.	GHERA Edoardo	Bari	Giurisprudenza
76.	GHEZZI Giorgio	Bologna	Scienze politiche
77.	GIUGNI Luigi	Bari	Giurisprudenza
78.	GRANDI Mario	Modena	Giurisprudenza
79.	MANCINI Giuseppe Federico	Bologna	Giurisprudenza
80.	MAZZONI Giuliano	Firenze	Giurisprudenza
81.	MONTUSCHI Luigi	Urbino	Economia e comm.
82.	NOVARA Giampaolo	Genova	Giurisprudenza
83.	PERA Giuseppe	Pisa	Giurisprudenza
84.	PERSIANI Mattia	Venezia	Economia e comm.
85.	PROSPERETTI Ubaldo	Roma	Economia e comm.
86.	RAVA' Renzo	Firenze	Scienze politiche
87.	SCOGNAMIGLIO Renato	Roma	Giurisprudenza
88.	SIMI Valente	Macerata	Giurisprudenza
89.	SPAGNUOLO VIGORITA Luciano	Napoli	Economia e comm.
90.	SUPPIEJ Giuseppe	Padova	Giurisprudenza
91.	TREU Tiziano	Pavia	Giurisprudenza

Diritto della navigazione

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
92.	BERLINGIERI Francesco	Genova	Economia e comm.
93.	DE VITA Guido	Napoli Istit. univ. navale	Economia maritt.
94.	FERRARINI Sergio	Genova	Giurisprudenza
95.	FOSCHINI Marcello	Napoli Istit. univ. navale	Economia maritt.
96.	GAETA Dante	Pisa	Giurisprudenza
97.	LEFEBVRE d'OVIDIO de CLUNIERES di BALSORANO Antonio	Roma	Giurisprudenza
98.	QUERCI Francesco Alessandro	Trieste	Giurisprudenza
99.	ROMANELLI Gustavo	Modena	Giurisprudenza
100.	SPASIANO Eugenio	Napoli	Giurisprudenza

Diritto delle assicurazioni

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
101.	DONATI Antigono	Roma	Scienze statistiche e attuariali
102.	FANELLI Giuseppe	Roma	Economia e comm.

Diritto fallimentare

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
103.	COLESANTI Vittorio	Pavia	Giurisprudenza

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Diritto industriale		
104.	RAVA' Tito	Roma	Giurisprudenza
105.	SENA Giuseppe	Milano	Giurisprudenza
106.	VANZETTI Adriano	Milano S. Cuore	Economia e comm.
	Diritto privato comparato		
107.	GORLA Luigi	Roma	Giurisprudenza
108.	SACCO Rodolfo	Torino	Giurisprudenza
	Diritto processuale civile		
109.	ANDRIOLI Virgilio	Roma	Giurisprudenza
110.	ATTARDI Aldo	Padova	Giurisprudenza
111.	CAPPELLETTI Mauro	Firenze	Giurisprudenza
112.	CARNACINI Tito	Bologna	Giurisprudenza
113.	COSTA Sergio	Sassari	Giurisprudenza
114.	DENTI Sereno Vittorio	Pavia	Giurisprudenza
115.	FAZZALARI Elio (*)	Roma	Economia e comm.
116.	FRANCHI Giuseppe	Parma	Giurisprudenza
117.	GARBAGNATI Edoardo	Milano S. Cuore	Giurisprudenza
118.	GRASSO Eduardo	Catania	Giurisprudenza
119.	GULLO Francesco	Padova	Giurisprudenza
120.	MANDRIOLI Crisanto	Genova	Giurisprudenza
121.	MONTESANO Luigi	Roma	Giurisprudenza
122.	PICARDI Nicola	Perugia	Giurisprudenza
123.	PROTO PISANI Andrea	Siena	Giurisprudenza
124.	PUNZI Carmine	Palermo	Giurisprudenza
125.	VOCINO Corrado	Napoli	Giurisprudenza
126.	TARZIA Giuseppe	Torino	Giurisprudenza

Dottrina generale del processo

Presentemente non vi sono professori di ruolo

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Istituzioni di diritto privato		
127.	ANDREOLI Giuseppe	Milano	Giurisprudenza
128.	BARCELLONA Pietro	Catania	Giurisprudenza
129.	BO Giorgio	Roma	Economia e comm.
130.	BUONOCORE Vincenzo	Perugia	Giurisprudenza
131.	BUCCISANO Orazio	Messina	Scienze politiche
132.	BUSNELLI Francesco Donato	Pisa	Giurisprudenza
133.	CARRARO Luigi	Padova	Giurisprudenza
134.	CATAUDELLA Antonino	Macerata	Giurisprudenza
135.	CIAN Giorgio	Ferrara	Giurisprudenza
136.	CICALA Raffaele	Napoli	Giurisprudenza
137.	COSTANTINO Michele	Bari	Giurisprudenza
138.	COVIELLO Leonardo	Napoli	Giurisprudenza
139.	DE CUPIS Adriano	Roma	Scienze politiche
140.	FALZEA Angelo	Messina	Giurisprudenza
141.	FERRI Giovanni Battista	Firenze	Economia e comm.
142.	FUNAIOLI Carlo Alberto	Firenze	Giurisprudenza
143.	GALGANO Francesco	Bologna	Giurisprudenza
144.	GANDOLFI Giuseppe	Padova	Economia e comm.
145.	GIAMPICCOLO Giorgio	Roma	Giurisprudenza
146.	IRTI Natale	Torino	Giurisprudenza
147.	LAZZARA Carmelo	Catania	Economia e comm.
148.	LIPARI Nicolò	Bari	Giurisprudenza
149.	MAJELLO Ugo	Napoli	Economia e comm.
150.	PELOSI Angelo Carlo	Parma	Giurisprudenza
151.	PIETROBON Vittorino	Padova	Giurisprudenza
152.	PINO Augusto	Perugia	Scienze politiche
153.	PIRAS Salvatore	Sassari	Giurisprudenza
154.	PULEO Salvatore	Palermo	Giurisprudenza
155.	RESCIGNO Pietro	Roma	Giurisprudenza
156.	ROMAGNOLI Umberto	Modena	Giurisprudenza
157.	ROTONDI Mario	Milano	Giurisprudenza
158.	RUSSO Ennio	Messina	Economia e comm.
159.	SCALFI Gianguido	Milano « Bocconi »	Economia e comm.
160.	SCHLESINGER Piero	Pavia	Giurisprudenza
161.	SIMONETTO Ernesto	Padova	Scienze politiche
162.	TRIMARCHI Pietro	Milano	Giurisprudenza

(*) I professori contrassegnati con asterisco non sono eleggibili ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Istituzioni di diritto processuale		
163.	VELLANI Mario	Bologna	Giurisprudenza
	Legislazione bancaria		
164.	ONADO Marco	Modena	Economia e comm.
165.	PORZIO Mario	Bari	Economia e comm.
	Legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio		
166.	VITALE Paolo	Siena	Sc. econ. e ban.

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
167.	BELVISO Umberto	Napoli	Economia e comm.
168.	BESSONE Mario	Genova	Giurisprudenza
169.	BONSIGNORI Angelo	Parma	Giurisprudenza
170.	GIANOLIO Roberto	Modena	Giurisprudenza
171.	GUGLIELMETTI Giannantonio	Pavia	Economia e comm.
172.	LANCELLOTTI Franco	Modena	Giurisprudenza
173.	LUCARELLI Francesco	Napoli	Economia e comm.
174.	MARANI Francesco	Modena	Giurisprudenza
175.	POGGESCHI Raffaele	Bologna	Giurisprudenza
176.	ROGNONI Virgilio	Pavia	Giurisprudenza
177.	TEDESCHI Guido Umberto	Bologna	Economia e comm.

GRUPPO N. 09.04

Diritto amministrativo — Diritto costituzionale — Diritto costituzionale italiano e comparato — Diritto costituzionale regionale — Diritto degli enti locali — Diritto ecclesiastico — Diritto ecclesiastico italiano e comparato — Diritto minerario — Diritto parlamentare — Diritto pubblico comparato — Diritto pubblico dell'economia — Diritto pubblico generale — Diritto pubblico romano — Diritto regionale — Diritto tributario — Giustizia amministrativa — Istituzioni di diritto pubblico — Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica — Scienze dell'amministrazione.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
	Diritto amministrativo		
1.	ACQUARONE Lorenzo	Genova	Giurisprudenza
2.	ALESSI Renato	Bologna	Giurisprudenza
3.	AMORTH Antonio	Milano	Giurisprudenza
4.	BERTI Giorgio	Padova	Scienze politiche
5.	CANTUCCI Michele	Siena	Giurisprudenza
6.	CASETTA Elio	Torino	Giurisprudenza
7.	CASSESE Sabino	Urbino	Economia e comm.
8.	CAVALLO Bruno	Chieti G. D'Annun.	Economia e comm.
9.	D'ALBERGO Salvatore	Pisa	Economia e comm.
10.	FALZONE Guido	Parma	Giurisprudenza
11.	FRANCHINI Flaminio	Roma	Scienze politiche
12.	GALATERIA Luigi	Roma	Economia e comm.
13.	GIANNINI Massimo Severo (*)	Roma	Giurisprudenza
14.	GUARINO Giuseppe	Roma	Giurisprudenza
15.	IACCARINO Carlo Maria	Napoli	Giurisprudenza
16.	LEDDA Franco	Pisa	Giurisprudenza
17.	LUCIFREDI Roberto	Roma	Scienze politiche
18.	MAZZAROLLI Leopoldo	Padova	Giurisprudenza
19.	MIELE Giovanni	Firenze	Giurisprudenza
20.	NIGRO Mario	Firenze	Giurisprudenza
21.	OTTAVIANO Vittorio	Catania	Giurisprudenza
22.	PASTORI Giorgio	Trento Ist. sup.	Scienze sociali
23.	PIRAS Aldo	Perugia	Giurisprudenza
24.	POTOTSCHNIG Umberto	Pavia	Giurisprudenza
25.	RESTA Raffaele	Roma	Economia e comm.
26.	ROMANO Alberto	Torino	Giurisprudenza
27.	SACCHI MORSIANI Gianguido	Modena	Giurisprudenza
28.	SCOCA Franco Gaetano	Chieti G D'Annun.	Giurisprudenza

(*) I professori contrassegnati con asterisco non sono eleggibili ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
29.	SILVESTRI Vincenzo	Messina	Giurisprudenza
30.	VALENTINI Stelio	Chieti G. D'Annun.	Scienze politiche
31.	VIRGA Pietro	Palermo	Giurisprudenza

Diritto costituzionale

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
32.	AMATO Giuliano	Perugia	Giurisprudenza
33.	BARILE Paolo	Firenze	Giurisprudenza
34.	BARTHOLINI Salvatore	Parma	Giurisprudenza
35.	BISCARETTI di RUFFIA Paolo	Milano	Giurisprudenza
36.	CHELI Enzo	Firenze	Giurisprudenza
37.	DEL PRETE Pasquale	Bari	Giurisprudenza
38.	ELIA Leopoldo	Roma	Giurisprudenza
39.	FERRARA Giovanni	Napoli	Giurisprudenza
40.	LA PERGOLA Antonio	Bologna	Giurisprudenza
41.	LUCIFREDI Pier Giorgio	Genova	Giurisprudenza
42.	MARTINES Temistocle	Messina	Giurisprudenza
43.	MODUONO Franco	Macerata	Giurisprudenza
44.	PACE Alessandro	Cagliari	Giurisprudenza
45.	PALADIN Livio	Padova	Giurisprudenza
46.	PIZZORUSSO Alessandro	Pisa	Giurisprudenza
47.	SANDULLI Aldo	Roma	Giurisprudenza
48.	TESAURO Alfonso	Napoli	Giurisprudenza

Diritto costituzionale italiano e comparato

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
49.	CATINELLA Salvatore	Palermo	Giurisprudenza
50.	CUOMO Giuseppe	Napoli	Scienze politiche
51.	D'ONOFRIO Francesco	Chieti G. D'Annun.	Scienze politiche
52.	GALEOTTI Serio	Roma	Scienze politiche
53.	LOMBARDI Giorgio	Urbino	Giurisprudenza
54.	LUCATELLO Guido	Padova	Scienze politiche
55.	PREDIERI Alberto	Firenze	Scienze politiche
56.	SPAGNA MUSSO Enrico	Bologna	Scienze politiche
57.	ZANGARA Vincenzo	Roma	Scienze politiche

Diritto costituzionale regionale

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
58.	BASSANINI Franco	Sassari	Giurisprudenza

Diritto degli enti locali

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
59.	SPAGNUOLO VIGORITA Vincenzo	Napoli	Giurisprudenza

Diritto ecclesiastico

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
60.	BACCARI Renato	Bari	Giurisprudenza
61.	BARILLARO Domenico	Modena	Giurisprudenza
62.	BELLINI Piero	Ferrara	Giurisprudenza
63.	CATALANO Gaetano	Palermo	Giurisprudenza
64.	CIPROTTI Pio	Camerino	Giurisprudenza
65.	CONDORELLI Mario	Catania	Giurisprudenza
66.	d'AVACK Pietro Agostino	Roma	Giurisprudenza
67.	FEDELE Pio	Perugia	Giurisprudenza
68.	FINOCCHIARO Francesco	Catania	Giurisprudenza
69.	GRAZIANI Ermanno	Pisa	Giurisprudenza
70.	MAURO Tommaso	Pavia	Giurisprudenza
71.	MORONI Attilio	Macerata	Giurisprudenza
72.	OLIVERO Giuseppe	Torino	Giurisprudenza
73.	ORIGONE Agostino	Trieste	Giurisprudenza
74.	PETRONCELLI Mario	Napoli	Giurisprudenza
75.	PIOLA Andrea	Genova	Giurisprudenza
76.	RAVA' Anna Lina n. BAGNOLI	Siena	Giurisprudenza
77.	SARACENI Guido	Napoli	Giurisprudenza
78.	SPINELLI Lorenzo	Bologna	Giurisprudenza

Diritto ecclesiastico italiano e comparato

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
79.	DE LUCA Luigi	Roma	Scienze politiche

Diritto minerario

Presentemente non vi sono professori di ruolo.

Diritto parlamentare

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
80.	TOSI Silvano	Firenze	Scienze politiche

Diritto pubblico comparato

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
81.	BOGNETTI Giovanni	Pavia	Giurisprudenza

Diritto pubblico dell'economia

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
82.	BASSI Franco	Parma	Giurisprudenza
83.	MOTZO Giovanni	Napoli	Economia e comm.
84.	PERICU Giuseppe	Genova	Economia e comm.

Diritto pubblico generale

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
85.	FERRARI Giuseppe	Roma	Giurisprudenza
86.	QUADRI Rolando	Roma	Giurisprudenza

Diritto pubblico romano

Presentemente non vi sono professori di ruolo.

Diritto regionale

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
87.	BARTOLE Sergio	Trieste	Giurisprudenza
88.	SCUDIERO Michele	Salerno	Economia e comm.
89.	VITTA Edoardo	Torino	Giurisprudenza

Diritto tributario

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
90.	ANTONINI Euclide	Trieste	Giurisprudenza
91.	DE MITA Enrico	Milano S. Cuore	Economia e comm.
92.	FANTOZZI Augusto	Perugia	Giurisprudenza
93.	LICCARDO Gaetano	Napoli	Economia e comm.
94.	MAFFEZZONI Federico	Parma	Giurisprudenza
95.	MANZONI Ignazio	Camerino	Giurisprudenza
96.	MICHELI Giovanni Antonio	Roma	Giurisprudenza
97.	PARLATO Andrea	Palermo	Giurisprudenza

Giustizia amministrativa

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
98.	CANNADA BARTOLI Eugenio	Roma	Giurisprudenza

Istituzioni di diritto pubblico

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
99.	BENVENUTI Feliciano	Venezia	Economia e comm.
100.	CAPACCIOLI Enzo	Firenze	Scienze politiche
101.	CASSARINO Sebastiano	Padova	Economia e comm.
102.	CHIARELLI Giuseppe	Roma	Economia e comm.
103.	CUOCOLO Fausto	Genova	Scienze politiche
104.	DUNI Giovanni	Cagliari	Scienze politiche
105.	FERROGLIO Giuseppe	Torino	Economia e comm.
106.	FODERARO Salvatore	Roma	Economia e comm.
107.	FOIS Sergio	Roma	Economia e comm.
108.	GALIZIA Mario	Firenze	Giurisprudenza
109.	GRASSO Pietro Giuseppe	Pavia	Giurisprudenza
110.	ITALIA Vittorio	Pavia	Economia e comm.
111.	LAVAGNA Carlo	Roma	Scienze politiche
112.	LEVI Franco	Venezia	Economia e comm.
113.	MAZZIOTTI Manlio	Roma	Scienze politiche
114.	MERUSI Fabio	Siena	Sc. econ. e ban.
115.	ONIDA Valerio	Sassari	Giurisprudenza
116.	QUADRI Giovanni	Padova	Scienze politiche
117.	RESCIGNO Giuseppe Ugo	Perugia	Economia e comm.
118.	RESTIVO Francesco	Palermo	Economia e comm.
119.	ROSSANO Claudio	Perugia	Economia e comm.
120.	ROVERSI MONACO Fabio Antonio	Bologna	Scienze politiche
121.	STANCANELLI Giuseppe	Firenze	Economia e comm.
122.	TESAURO Paolo	Napoli	Giurisprudenza
123.	TREVES Giuseppino	Torino	Economia e comm.
124.	VIGNOCCHI Gustavo	Bologna	Economia e comm.

Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
125.	CODACCI PISANELLI Giuseppe	Lecce	Magistero
126.	VILLARI Salvatore	Roma	Magistero

Scienza dell'amministrazione

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
127.	BACHELET Vittorio	Roma « Pro Deo »	Scienze politiche
128.	FREDDI Giorgio	Bologna	Scienze politiche
129.	SAMBATARO Salvatore	Catania	Giurisprudenza

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregàti.

130.	POTITO Enrico	Napoli	Economia e comm.
131.	RASTELLI Luigi	Firenze	Economia e comm.

GRUPPO N. 09.05

Criminologia — Diritto penale — Istituzioni di diritto e procedura penale — Istituzioni di diritto penale — Medicina legale e delle assicurazioni — Procedura penale.

Criminologia

1.	TRANCHINA Giovanni	Palermo	Giurisprudenza

Diritto penale

2.	BETTIOL Giuseppe	Padova	Giurisprudenza
3.	BOSCARELLI Marco	Modena	Giurisprudenza
4.	BRICOLA Franco Nicola Alessandro	Bologna	Giurisprudenza
5.	CARACCIOLI Ivo	Trieste	Giurisprudenza
6.	CALVI Alessandro	Camerino	Giurisprudenza
7.	CONTIERI Enrico	Napoli	Giurisprudenza
8.	CRESPI Alberto (*)	Milano S. Cuore	Giurisprudenza
9.	DELL'ANDRO Renato	Bari	Giurisprudenza
10.	DELOGU TANCREDI Tullio	Roma	Giurisprudenza
11.	FIORE Carlo	Macerata	Giurisprudenza
12.	GALLO Ignazio Marcello	Torino	Giurisprudenza
13.	GROSSO Carlo Federico	Genova	Giurisprudenza
14.	GUARNERI Giuseppe	Parma	Giurisprudenza
15.	MANTOVANI Ferrando	Firenze	Giurisprudenza
16.	MARINI Giuliano di Egidio	Sassari	Giurisprudenza
17.	MESSINA Salvatore	Perugia	Giurisprudenza
18.	MUSOTTO Giovanni	Palermo	Giurisprudenza
19.	NUVOLONE Pietro	Milano	Giurisprudenza
20	PAGLIARO Antonio	Palermo	Giurisprudenza
21.	PEDRAZZI Cesare	Milano	Giurisprudenza
22.	PETTOELLO MANTOVANI Luciano	Trieste	Giurisprudenza
23.	RAMACCI Fabrizio	Siena	Giurisprudenza
24.	RASCIO Raffaele	Napoli	Giurisprudenza
25.	ROMANO Mario	Firenze	Giurisprudenza
26.	SANTAMARIA Dario	Napoli	Giurisprudenza
27.	SINISCALCO Marco	Torino	Giurisprudenza
28	SPASARI Mario	Pisa	Giurisprudenza
29.	STELLA Federico	Milano S. Cuore	Giurisprudenza
30.	VASSALLI Giuliano	Roma	Giurisprudenza
31.	ZUCCALA' Giuseppe	Padova	Giurisprudenza

Istituzioni di diritto e procedura penale

32.	AZZALI Giampiero	Pavia	Scienze politiche
33.	CALVI Alessandro Alberto	Padova	Giurisprudenza
34.	LATAGLIATA Angelo Raffaele	Napoli	Scienze politiche
35.	MORO Aldo	Roma	Scienze politiche

Istituzioni di diritto penale

36.	PECORARO-ALBANI Antonio	Napoli	Giurisprudenza
37.	MARINUCCI Giorgio	Ferrara	Giurisprudenza

Medicina legale e delle assicurazioni

38.	VIDONI Giorgio	Parma	Giurisprudenza

Procedura penale

39.	AMODIO Ennio	Parma	Giurisprudenza
40.	BAROSIO Vittorio	Urbino	Giurisprudenza
41.	BELLAVISTA Girolamo	Palermo	Giurisprudenza
42.	CANDIAN Alberto	Genova	Giurisprudenza
43.	CARULLI Nicola	Napoli	Giurisprudenza
44.	CAVALLARI Vincenzo	Ferrara	Giurisprudenza
45.	CHIAVARIO Mario	Perugia	Giurisprudenza
46.	CONSO Giovanni	Torino	Giurisprudenza
47.	CORDERO Franco	Milano S. Cuore	Giurisprudenza
48.	DE LALLA Paolo.	Siena	Giurisprudenza
49.	DE LUCA Giuseppe	Bologna	Giurisprudenza
50.	LEONE Giovanni	Roma	Giurisprudenza
51.	LOZZI Gilberto	Trieste	Giurisprudenza
52.	MALINVERNI Alessandro	Firenze	Giurisprudenza
53.	MASSA Carlo	Macerata	Giurisprudenza
54.	MASSA Michele	Palermo	Giurisprudenza
55.	MOLARI Alfredo	Padova	Giurisprudenza
56.	PISANI Mario	Pavia	Giurisprudenza
57.	PISAPIA Domenico	Milano	Giurisprudenza
58.	SIRACUSANO Delfino	Catania	Giurisprudenza
59.	SABATINI Giuseppe	Roma	Giurisprudenza
60.	SOMMA Emanuele	Modena	Giurisprudenza

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati.

61.	GIANNITI Francesco	Bologna	Giurisprudenza
62.	PANNAIN Bruno	Camerino	Giurisprudenza

GRUPPO N. 09.06

Diritto aeronautico — Diritto internazionale — Diritto internazionale privato — Diritto internazionale privato e processuale — Organizzazione economica internazionale — Organizzazione internazionale — Storia dei trattati e delle relazioni internazionali — Storia dei trattati e politica internazionale — Storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna.

Diritto aeronautico

1.	BENTIVOGLIO Ludovico Matteo	Milano S. Cuore	Giurisprudenza

Diritto internazionale

2.	AGO Roberto	Roma	Giurisprudenza
3.	ARANGIO RUIZ Gaetano	Bologna	Giurisprudenza
4.	BALLADORE PALLIERI Giorgio	Milano S. Cuore	Giurisprudenza
5.	BARILE Giuseppe (*)	Roma	Giurisprudenza
6.	BERNARDINI Aldo	Chieti G. D'Annun.	Scienze politiche
7.	BISCOTTINI Giuseppe	Milano S. Cuore	Scienze politiche
8.	BOSCO Giacinto	Roma	Economia e comm.
9.	CANSACCHI di AMELIA Giorgio	Torino	Giurisprudenza
10.	CASSESE Antonio	Pisa	Giurisprudenza
11.	CONFORTI Benedetto	Napoli	Giurisprudenza
12.	CURTI-GIALDINO delle TRATTE Agostino	Perugia	Giurisprudenza
13.	DECLEVA Matteo	Trieste	Economia e comm.
14.	DE NOVA Rodolfo	Pavia	Giurisprudenza
15.	DURANTE Francesco	Catania	Giurisprudenza
16.	FERRARI BRAVO Luigi	Bari	Giurisprudenza
17.	GIARDINA Andrea	Padova	Giurisprudenza
18.	GIULIANO Mario	Milano	Giurisprudenza
19.	LEANZA Umberto	Napoli Istit. univ. navale	Econ. marittima
20.	LUZZATTO Riccardo	Messina	Scienze politiche
21.	MALINTOPPI Antonio	Firenze	Scienze politiche
22.	MIELE Mario	Macerata	Giurisprudenza
23.	MIGLIAZZA Alessandro	Modena	Giurisprudenza
24.	MONACO Riccardo	Roma	Scienze politiche
25.	PAONE Pasquale	Chieti G. D'Annun.	Economia e comm.
26.	PAU Giovanni	Cagliari	Giurisprudenza
27.	SCERNI Mario	Genova	Giurisprudenza

(*) I professori contrassegnati con asterisco non sono eleggibili ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

(*) I professori contrassegnati con asterisco non sono eleggibili ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
28.	STARACE Vincenzo	Bari	Giurisprudenza
29.	TESAURO Giuseppe	Messina	Giurisprudenza
30.	VENTURINI Gian Carlo	Parma	Giurisprudenza
31.	ZIOCARDI Piero	Milano	Giurisprudenza
	Diritto internazionale privato		
32.	TREVES Tullio Rodolfo	Sassari	Giurisprudenza
	Diritto internazionale privato e processuale		
33.	GOJA Giorgio	Camerino	Giurisprudenza
34.	BADIALI Giorgio	Perugia	Giurisprudenza
	Organizzazione economica internazionale		
35.	CASARI Mario	Padova	Scienze politiche
	Organizzazione internazionale		
36.	CAPOTORTI Francesco	Napoli	Economia e comm.
37.	MOSCONI Franco	Pavia	Giurisprudenza
38.	SPERDUTI Giuseppe	Roma	Scienze politiche
39.	UBERTAZZI Giovanni Maria	Parma	Giurisprudenza
	Storia dei trattati e delle relazioni internazionali		
40.	CIALDEA Basilio	Genova	Scienze politiche
41.	CURATO Federico	Pavia	Scienze politiche
42.	MOSCA Rodolfo	Firenze	Scienze politiche
43.	SERRA Enrico	Bologna	Scienze politiche
	Storia dei trattati e politica internazionale		
44.	ANDRE' Gianluca	Cagliari	Scienze politiche
45.	BARIE' Ottavio	Milano S. Cuore	Scienze politiche
46.	D'AMOJA Fulvio	Messina	Giurisprudenza
47.	DI NOLFO Ennio	Padova	Scienze politiche
48.	PASTORELLI Pietro	Bari	Giurisprudenza
49.	VEDOVATO Giuseppe	Roma	Scienze politiche
	Storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna		
50.	CONSOLI Antonino	Milano S. Cuore	Scienze politiche

Professori iscritti nel gruppo, ma non classificabili nei sottogruppi in quanto aggregati.

Num. progr.	Cognome e nome	Università o Istituto superiore	Facoltà
51.	DE BERNARDIS Lazzaro Maria	Genova	Scienze politiche
52.	GIACOMAZZO Giacinto Romano	Camerino	Giurisprudenza
53.	GRISOLI Angelo	Pavia	Giurisprudenza

N.B. — Per quanto concerne le omissioni, la commissione elettorale vaglierà le richieste procedendo agli opportuni accertamenti.

I ricorsi dovranno essere accompagnati da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti alla data di pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto nella *Gazzetta Ufficiale.*

(13122)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del consorzio di bonifica montana del Velino

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 20 dicembre 1972, n. 60911, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1973, registro n. 14 Corpo forestale Stato, foglio n. 104, il perimetro del consorzio di bonifica montana del Velino viene ampliato con l'inclusione in esso del territorio comprendente totalmente o parzialmente n. 14 comuni della provincia di Rieti della superficie di ettari 28.153, classificato anch'esso quale comprensorio di bonifica montana.

(13092)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro dell'acqua minerale naturale nazionale « Guizza »

Con decreto ministeriale n. 1425 del 15 novembre 1973 la S.p.a Acqua minerale San Benedetto, con sede in Scorzè, provincia di Venezia, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Guizza », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Scorzè (Venezia).

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di litri uno e mezzo, uno, mezzo ed un quarto, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari stampate su carta bianca delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 11,5 per i recipienti da 1½ e 1 litro, di cm. 13 × cm. 9 per quelli da ½ litro e di cm. 11 × cm. 7 per quelli da ¼ di litro. Nel terzo superiore dell'etichetta sono riportati, da sinistra a destra ed in caratteri di colore marrone, i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 12 marzo 1969 dal prof. G. Bragagnolo della cattedra di chimica analitica dell'Università di Milano, la dicitura « imbottigliata come sgorga dalla sorgente », l'indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata, la ubicazione della sorgente e dello stabilimento d'imbottigliamento, le indicazioni terapeutiche redatte in data 3 giugno 1969 dal prof. Pietro Farneti della cattedra di idrologia medica dell'Università di Milano, la dicitura « bottiglia e tappo sterilizzati », il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 5 luglio 1969 dal prof. Augusto Giovanardi, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Milano, gli estremi del decreto di autorizzazione e « S.p.a. Acqua minerale San Benedetto - Scorzè ». Nei due terzi inferiori della etichetta, su fondo marrone ed in caratteri di colore bianco, si legge « Acqua minerale naturale » « Fonte Guizza » « ottima acqua da tavola alcalina digestiva antiurica anticatarrale ».

I recipienti saranno inoltre contrassegnati da uno stampato accessorio di forma ovale ed a fondo marrone con bordo bianco sul quale si legge « Fonte Guizza », in caratteri di colore bianco. Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto. L'acqua minerale proveniente da un pozzo trivellato, della profondità di circa 29 metri, mediante sollevamento meccanico e tramite conduttura di acciaio inossidabile della lunghezza di circa 500 metri, sarà addotta allo stabilimento di imbottigliamento. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(13014)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure per la nomina di medici aiuto effettivi

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 21 del 15 novembre 1973, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di quarantasette medici aiuto effettivi.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'« Avviso » pubblicato nel citato Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(13008)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del campo di tiro a segno sito nel comune di Tarquinia

Con decreto interministeriale n. 600 del 15 novembre 1973, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito), al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno, sito nel comune di Tarquinia (Viterbo), distinto nel catasto del predetto comune al foglio di mappa 50 con le particelle 19 e 21 ed al foglio 51 con la particella 30 per una superficie compressiva di mq. 6.317.

(13127)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 202-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Dogliotti Carlo con sede in Valenza (Alessandria), via Vittorio Veneto n. 31, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 202-AL » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(13057)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni dell'Europa medievale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di istituzioni dell'Europa medievale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13236)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 28 novembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	604,75	604,75	604,20	604,75	603,50	604,80	604,60	604,75	604,75	604,75
Dollaro canadese	604,90	604,90	603,50	604,90	605 —	604,95	604,60	604,90	604,90	604,90
Franco svizzero	189,10	189,10	188,60	189,10	188 —	189,12	189 —	189,10	189,10	189,10
Corona danese	98,50	98,50	98,40	98,50	99,25	98,55	98,50	98,50	98,50	98,50
Corona norvegese	107,40	107,40	107,20	107,40	107,50	107,40	107,40	107,40	107,40	107,40
Corona svedese	136,21	136,21	136,20	136,21	136,80	136,20	136,20	136,21	136,21	136,21
Fiorino olandese	219,11	219,11	219 —	219,11	219,15	219,15	219,20	219,11	219,11	219,11
Franco belga	15,2775	15,2775	15,30	15,2775	15,15	15,28	15,2775	15,2775	15,27	15,27
Franco francese	133,84	133,84	134,52	133,84	133,55	133,85	134,05	133,84	133,84	133,84
Lira sterlina	1411,70	1411,70	1412 —	1411,70	1410 —	1411,80	1411,50	1411,70	1411,70	1411,70
Marco germanico	229,94	229,94	230,55	229,94	229,25	229,90	229,999	229,94	229,94	229,94
Scellino austriaco	31,215	31,215	31,20	31,215	31,10	31,20	31,23	31,215	31,21	31,21
Escudo portoghese	24,44	24,44	24,45	24,44	24,20	24,45	24,47	24,44	24,44	24,44
Peseta spagnola	10,55	10,55	10,55	10,55	10,30	10,55	10,56	10,55	10,55	10,55
Yen giapponese	2,165	2,165	2,16	2,165	2,12	2,16	2,17	2,165	2,16	2,16

Media dei titoli del 28 novembre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,175
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,950
» 5 % (Ricostruzione)	97,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,90
» 5 % (Città di Trieste)	95,90
» 5 % (Beni esteri)	95,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,625
» 5,50 % » » 1968-83	93,125
» 5,50 % » » 1969-84	93,80
» 6 % » » 1970-85	98,90
» 6 % » » 1971-86	98,725
» 6 % » » 1972-87	98,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,450
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	98,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 novembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	604,675
Dollaro canadese	604,75
Franco svizzero	189,05
Corona danese	98,50
Corona norvegese	107,40
Corona svedese	136,205
Fiorino olandese	219,155
Franco belga	15,277
Franco francese	133,945
Lira sterlina	1411,60
Marco germanico	229,965
Scellino austriaco	31,222
Escudo portoghese	24,455
Peseta spagnola	10,555
Yen giapponese	2,167

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca del concorso, per esame, a quattrocentonovantadue posti di segretario in prova nel ruolo di concetto

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 25 luglio 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a quattrocentonovantadue posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia;

Ritenuto che il citato decreto-legge, in difformità alla vigente normativa in materia di accesso ai pubblici impieghi, contiene norme particolari al concorso, per esami, per la nomina a segretario nel ruolo suindicato, dirette ad accelerare la procedura del concorso mediante l'eliminazione delle due prove scritte e la modifica del programma oggetto del colloquio;

Considerata l'opportunità che dette norme particolari siano applicate anche per la copertura dei posti di cui al citato decreto ministeriale 12 giugno 1973;

Che, pertanto, esistono evidenti ragioni di pubblico interesse perché sia revocato il concorso come sopra indetto;

Decreta:

E' revocato il decreto ministeriale 12 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 25 luglio 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a quattrocentonovantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia.

Le domande di partecipazione al concorso di cui al comma precedente conservano la loro validità, ai fini della partecipazione ai concorsi circoscrizionali indetti in pari data, a condizione che coloro i quali intendono partecipare ai predetti concorsi, presentino ulteriore domanda nei termini e con le modalità stabilite nel relativo bando.

Roma, addì 16 novembre 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1973
Registro n. 47, foglio n. 48

(12938)

Concorso, per esami, a duemilacinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione di detto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, con il quale, fra l'altro, è istituito il ruolo ordinario del personale di concetto dei segretari del Ministero di grazia e giustizia;

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria;

Visto il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, con legge 8 novembre 1973, n. 685;

Considerato che il ruolo organico della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, stabilito con decreto ministeriale 10 maggio 1971, aumentato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 319/1972 e con la legge 11 agosto 1973, n. 533, è alla data del 31 ottobre 1973 stabilito in 4465 unità;

Che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, dei 1147 posti recati in aumento con il decreto del Presidente della Repubblica n. 319/1972 e con la legge 11 agosto 1973, n. 533, 382 posti devono essere conferiti mediante pubblico concorso riservato al personale dell'Amministrazione per la grazia e giustizia, in possesso dei requisiti prescritti;

Che, pertanto, i posti del ruolo organico della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, da considerare ai fini della determinazione del soprannumero di cui all'art. 5, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 319/1972 sono n. 4083;

Che, alla data del 31 ottobre 1973 risultano presenti nel ruolo direttivo n. 4001 unità e nel ruolo di concetto ad esaurimento n. 543 unità per un totale complessivo di n. 4544 funzionari;

Che, in conseguenza n. 461 funzionari sono da considerare in soprannumero;

Che, pertanto, dei 2782 posti di organico del ruolo di concetto dei segretari possono essere conferiti solamente n. 2321 posti;

Che si ritiene di non attribuire mediante pubblico concorso n. 107 posti per conferirli agli idonei del concorso indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1968, ai sensi della legge 30 luglio 1973, n. 476;

Che n. 209 posti, pari ad un sesto dell'organico della qualifica di segretario principale, devono essere conferiti mediante concorso per passaggio di carriera ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 25 luglio 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a 492 posti di segretario in prova;

Visto il decreto ministeriale in pari data con il quale è stato revocato il suindicato concorso;

Considerato che possono essere conferiti mediante pubblico concorso i rimanenti duemilacinque posti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti pubblici concorsi distrettuali, per esami, a segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia per i posti disponibili presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti di corte di appello appresso indicati:

	Numero dei posti
Distretto della corte di appello di Ancona . . .	39
Distretto della corte di appello di Bari . . .	72
Distretto della corte di appello di Bologna . . .	101
Distretto della corte di appello di Brescia . . .	54
Distretto della corte di appello di Cagliari . . .	52
Distretto della corte di appello di Caltanissetta .	17
Distretto della corte di appello di Catania . . .	63
Distretto della corte di appello di Catanzaro . .	64
Distretto della corte di appello di Firenze . . .	101
Distretto della corte di appello di Genova . . .	81
Distretto della corte di appello di L'Aquila . .	39
Distretto della corte di appello di Lecce . . .	51
Distretto della corte di appello di Messina . . .	29
Distretto della corte di appello di Milano . . .	206
Distretto della corte di appello di Napoli . . .	252
Distretto della corte di appello di Palermo . .	87
Distretto della corte di appello di Perugia . . .	24
Distretto della corte di appello di Potenza . . .	21
Distretto della corte di appello di Roma . . .	350
Distretto della corte di appello di Torino . . .	130
Distretto della corte di appello di Trento . . .	32
Distretto della corte di appello di Trieste . . .	43
Distretto della corte di appello di Venezia . .	97

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad un solo distretto.

Gli assunti avranno l'obbligo di permanere per almeno cinque anni nella sede di prima assegnazione, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) buona condotta;
3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

6) avere ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare.

Possono partecipare al concorso anche i coadiutori dattilografi giudiziari che indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto, hanno maturato un'anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo e diretta al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla presidenza della corte di appello del distretto prescelto entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonché quello da nubili);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto — statale o legalmente riconosciuto — in cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, né si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ferma restando la validità delle domande di partecipazione al concorso indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1973, alle condizioni previste nel provvedimento di revoca in pari data.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, la esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi, da nominarsi con successivo decreto, saranno composte ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566.

Art. 7.

L'esame consterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

a) nozioni dell'ordinamento costituzionale italiano;

b) nozioni di ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria;

c) nozioni di procedura civile e penale;

d) nozioni di contabilità dello Stato.

Art. 8.

I candidati ammessi al colloquio, saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.

La commissione dispone di sessanta voti.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di quarantadue sessantesimi.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire alla commissione esaminatrice i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto la prova di esame.

Art. 10.

Per ciascun distretto di corte di appello di cui all'art. 1, sarà predisposta autonoma graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punti della votazione riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno formate tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei saranno pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, *dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego*. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) *copia integrale dello stato di servizio rilasciato* su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 12.

I documenti che perverranno alle corti di appello o al Ministero oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 11 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di godimento dei diritti politici;

certificato medico;

certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di godimento dei diritti politici;

certificato medico;

certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, *sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare*.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a segretario in prova, *con diritto al trattamento economico previsto del decreto* del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Roma, addì 16 novembre 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1973
Registro n. 47, *foglio n.* 161

(Schema di domanda da redigersi in carta da bollo possibilmente dattilografata)

AVVERTENZA:

(Da far pervenire o presentare al presidente della corte di appello di . . . . (1).

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (provincia di . . . . .) in via . . . . (cap. . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a . . . (2) posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte di appello di . . . . (1), indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . (3) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo . . . . ;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (4) . . .

d) ha riportato (5) . . .

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito nell'anno scolastico . presso . . .

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (6) . . ;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: (7) . . . . ;

h) ha presentato una sola domanda per la partecipazione ai concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

Data .

Firma (8) .

---

(1) Indicare il distretto di corte di appello prescelto.

(2) Indicare il numero dei posti conferibili nel distretto prescelto.

(3) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime indicarne i motivi.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(6) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(12939)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere, ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, n. 3, del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 23 dell'11 agosto 1973, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 giugno 1973, n. 2796, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1973, registro n. 39, foglio n. 399, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *B* allegato 1 al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 29 febbraio 1972, n. 2616.

(12889)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Liguria ed Emilia Romagna, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Liguria e Emilia Romagna, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Prozzo dott. Ennio, medico provinciale capo, Sede.

Componenti:

Quinto prof. Pietro, n. 20, direttore della clinica ostetrica ginecologica, Università di Bologna;

Centonze prof. Michele, n. 73, primario dell'ospedale civile di Genova;

Chiota prof. Giuseppe, n. 77, primario dell'ospedale S. Maria Goretti di Latina;

Corti prof. Angelo, n. 89, primario dell'ospedale di Circolo di Desio.

Segretario:

Veneziano dott. Salvatore, consigliere, Sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Liguria e Emilia Romagna, sessione anno 1971-72 si svolgerà a Roma il giorno 9 novembre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

Ai funzionari dirigenti non compete alcuna indennità ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La spesa presuntiva di L. 650.000 (seicentocinquantamilalire) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1973

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre **1973**
Registro n. 8, foglio n. 51

(12749)

Elenco degli assistenti di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1971, che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Abate Sergio . . .	Avella - 5 aprile 1943	si						
2. Achenza Maria Francesca .	Firenze - 20 ottobre 1936					si		
3. Adami Oscar	Cremona - 14 agosto 1939					si		
4. Agozzino Aldo .	Napoli - 6 novembre 1937					si		
5. Allegretti Arcangelo .	Barletta - 31 agosto 1942	si						
6. Angioli Donato .	Civitella Della Chiana - 4 marzo 1939					si		
7. Ansaldi Nicola Beniamino	Catania - 6 marzo 1940	si				si		
8. Anselmi Antonio .	Iseo - 8 novembre 1944	si						
9. Antonacci Mario .	Sorrento - 4 gennaio 1943	si						
10. Arcangeli Pierpaolo . .	Rimini - 18 ottobre 1942						si	
11. Babudri Antonio	Nicastro - 2 marzo 1929					si		
12. Baldini Osvaldo .	Benevento - 10 aprile 1936						si	
13. Banna Pietro . . .	Messina - 26 aprile 1942	si						
14. Barbanti Adriana . . .	Firenze - 28 luglio 1935					si		
15. Barile Carlo . .	Torino - 27 settembre 1940	si						
16. Barsacchi Mario .	Livorno - 26 aprile 1940	si						
17. Bassi Gaspare . . .	Pietramelara - 12 gennaio 1943	si						
18. Battiato Francesco . . .	Catania - 27 gennaio 1937	si						
19. Bellora Massimo . . .	Traona - 23 febbraio 1931					si		
20. Beneduce Pasquale	Castel Baronia - 14 agosto 1941							
21. Berti Giorgio	Forlì - 15 novembre 1939					si	si	
22. Berti Giovanni .	Asmara - 29 maggio 1935	si						
23. Bertoli Gianluigi	Vicenza - 20 dicembre 1939					si		
24. Bertolino Raffaello . . .	Torino - 12 luglio 1935					si		
25. Bini Alessandro . . .	Empoli - 10 maggio 1940						si	
26. Boccassi Pietro . . .	Alessandria - 20 giugno 1926					si		
27. Bonfiglio Salvatore	Catania - 26 giugno 1939	si						
28. Bonora Alberto Mario	Ferrara - 18 aprile 1931					si		
29. Borghesi G. Carlo	Rimini - 25 settembre 1940						si	
30. Bormida Adriano .	Genova Cornigliano - 12 giugno 1941	si						
31. Boveri Italo	Costa Vescovato - 5 maggio 1936						si	
32. Brondolo Ernesto . . .	Torino - 27 agosto 1919					si		
33. Bossi Enrico	Chiavenna - 7 marzo 1943	si						
34. Botto Andrea . . .	Sestri Levante - 19 ottobre 1943	si						
35. Bragherio Giovanni	Medigilia - 1° agosto 1940	si						
36. Brown Paolo . . .	Sacile - 27 gennaio 1941	si						
37. Bruccini Lorenzo	Messina - 16 luglio 1934	si						
38. Bruscoli Giovanni	Firenze - 8 febbraio 1940					si		
39. Buffa Francesco	S. Vito Lo Capo - 20 novembre 1940	si						
40. Burbi Emilio	Cortona - 18 luglio 1939					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
41. Busetto Luigi	Palestrina - 15 gennaio 1932					si		
42. Butelli Dante	Treppio - 11 giugno 1941	si						
43 Calamita Francesco	Agrigento - 23 ottobre 1941	si						
44. Cantarelli Ivanoe	Noceto - 5 novembre 1936	si						
45. Canziani Roberto	Tradate - 2 giugno 1943	si						
46. Capoleoni Antonio	Lucca - 13 giugno 1942						si	
47. Caputo Raffaele	Villamaina - 19 gennaio 1941	si						
48. Caruso Giovanni	Messina - 23 gennaio 1933	si						
49. Cassinelli Giorgio	Cantù - 30 giugno 1942	si						
50. Catalanotti Guido	Napoli - 5 settembre 1937		si					
51 Cataldo Vito	Friggiano - 21 dicembre 1924	si						
52. Cecca Carlo	Barletta - 24 giugno 1934	si						
53. Chiarot Giovanni	Augusta - 14 maggio 1928					si		
54. Cellitti Maurizio	Roma - 30 aprile 1943	si						
55 Celozzi Matteo	Torremaggiore - 21 gennaio 1929	si						
56. Ciancarelli Anacleto	Rieti - 22 giugno 1935	si						
57. Ciancarelli Eugenio	Rieti - 31 gennaio 1937	si						
58. Ciaraldi Francesco	Rocca D'Evandro - 28 settembre 1942	si						
59. Cocco Giovanni	Bonorva - 20 agosto 1935					si		
60. Cocco Ugo	S. Vito sullo Ionio - 21 marzo 1938					si		
61 Cocquio Pierluigi	S. Sofia - 2 agosto 1932					si		
62 Cocucci Arcangelo	Piedimonte d'Alife - 31 marzo 1943			si				
63. Cognolato Mario	Arzergrande - 9 luglio 1935			si				
64. Consalvi Giovanni	Pagnano Alto - 1° marzo 1942					si		
65 Contarini Sergio	Rimini - 25 agosto 1938						si	
66. Conti Sebastiano	Aragona - 29 gennaio 1941	si						
67. Contini Giovanni	Nibbiano - 11 febbraio 1934					si		
68. Corbetta Emilio	Varese - 17 febbraio 1937	si						
69. Cordoni Antonio	Cremona - 19 agosto 1939					si		
70. Corradi Livia	Roma - 27 luglio 1941					si		
71. Corridore Francesco	L'Aquila - 4 ottobre 1939					si		
72. Cortese Antonio	Paludi - 12 luglio 1940	si						
73. Corvaro Ferdinando	Sant'Elpidio a Mare - 1° agosto 1932		si					
74 Costantino Egidio	Carlentini - 27 novembre 1937	si						
75. Cozza Francesco	Morano Calabro - 1° marzo 1939					si		
76. Cozzolino Arcangelo	Portici - 9 giugno 1941					si		
77. Davi Francesco	Siracusa - 14 ottobre 1940					si	si	
78. D'Agostino Francesco	Pollutri - 11 maggio 1934					si		
79. De Domenico Rosario	Pozzuoli - 23 maggio 1935					si		
80. Del Citerna Federico	Arezzo - 24 marzo 1939						si	
81 Dell'Agnola C. Alberto	Roma - 1° ottobre 1942	si						
82. Dell'Osso Aldo	Bernaldo - 14 settembre 1940	si						
83. Del Pio Bartolomeo	Milano - 14 dicembre 1930					si		
84. Della Monica Luigi	Cava dei Tirreni - 12 novembre 1937					si		
85 De Luigi Gioele	Rimini - 5 maggio 1937					si		
86. De Paola Eduardo	Napoli - 20 luglio 1938					si		
87. De Palo Tommaso	Corata - 28 settembre 1933					si		
88. De Pascale Salvatore	Montella - 27 febbraio 1933	si						
89. De Renzis Nicola	Castelbottaccio - 11 ottobre 1939						si	
90. De Rubeis Gian Paolo	L'Aquila - 16 luglio 1941					si		
91 De Sanctis Enzo	Petrella Salto - 24 ottobre 1934						si	
92. De Stasio	Bolzano - 24 settembre 1937					si		
93. De Veredicis Carlo	Foggia - 22 novembre 1939					si		
94. Diamante Aldo	Siracusa - 7 settembre 1937						si	
95. Di Lorenzo Fulvio	Torino - 1° marzo 1938					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
96. Di Natale Gregorio	Vizzini - 21 gennaio 1935						si	
97. Dionisi Americo	Cantalice - 31 gennaio 1942	si						
98. Doneda Giovanni	Milano - 31 gennaio 1930						si	
99. Duchi Alessandro	Gadesco Pieve Delmona - 4 febbraio 1936					si		
100. Durante Leopoldo	Frosolone - 17 agosto 1943	si						
101. Dradi Mariano	Bologna - 17 novembre 1931					si		
102. Fasone Giuseppe	Napoli - 29 gennaio 1933					si		
103. Farina Agostino	Brescia - 11 giugno 1939					si		
104. Felici Aldo	Roma - 20 gennaio 1943	si						
105. Florio Francesco	Rende - 2 aprile 1934					si		
106. Foglia Lucio	Cosenza - 11 dicembre 1937		si					
107. Formaggio Gianni	Novara - 28 novembre 1941					si		
108. Fosella Ruggero	Chiaravalle - 28 agosto 1927					si		
109. Francese Pier Luigi	Trino Vercellese - 26 settembre 1937					si		
110. Franco Giorgio	S. D'Amiano D'Asti - 9 maggio 1935	si						
111. Gabrielli Gianfranco	Ancona - 29 luglio 1933		si					
112. Galligani Leo	Montignoso - 6 dicembre 1940					si		
113. Galvani Gianfranco	Mantova - 22 gennaio 1931					si		
114. Gardelli Giuseppe	Forlì - 3 agosto 1937					si		
115. Gasparini Giuseppe	Novara - 8 aprile 1939					si		
116. Gennari Renato	Pesaro - 5 luglio 1925		si					
117. Gentili Giuseppe	Trevi nel Lazio - 5 agosto 1942	si						
118. Ghionni Antonio	Napoli - 21 novembre 1939					si		
119. Giaccardi G. Carlo	Roma - 26 luglio 1940							si
120. Giacchino Pietro	Savona - 10 luglio 1944	si						
121. Giaconi Tullio Mario	Livorno - 16 dicembre 1936					si		
122. Giannetti Carlo	S. Giuliano - 18 settembre 1931						si	
123. Giannotti Enrico	Arezzo - 5 settembre 1938					si		
124. Giorgione Vittorio	Benevento - 11 aprile 1940						si	
125. Gobbato Bruno	Ronca di Verona - 3 aprile 1936	si						
126. Gozzelino Federico	Chiusano - 24 settembre 1938					si		
127. Gualazzini Pieremilio	Cremona - 24 novembre 1937					si		
128. Iapichella Giorgio	Napoli - 18 luglio 1922					si		
129. Iemma Domenico	Laureana di Borrello - 26 settembre 1934	si						
130. Ierna Carmelo	Floridia - 20 luglio 1940	si						
131. Inzani Giuseppe	Morfasso - 25 gennaio 1925		si					
132. Labardi Carlo	Fiesole - 21 marzo 1938					si		
133. Lai Nicola	Sassari - 13 luglio 1942	si						
134. Lanzani Luigi	Saronno - 24 dicembre 1943						si	
135. Laurà Giuseppe	Messina - 13 dicembre 1942					si		
136. La Via Enrico	Erice - 9 marzo 1943	si						
137. Ledda Eugenio	Olmedo - 4 dicembre 1940	si						
138. Lenzi Luciano	Firenze - 2 maggio 1940						si	
139. Leggieri Pietro	S. Marco in Lamis - 26 agosto 1934	si						
140. Leoni Giampaolo	Varese - 22 giugno 1930					si		
141. Levi Roberto	Livorno - 3 febbraio 1934					si		
142. Ligorio Luciano	Cremona - 24 gennaio 1937					si		
143. Liguoro Franco	Roma - 27 novembre 1936						si	
144. Li Rosi Giovanni	Vizzini - 16 ottobre 1940	si						
145. Loi Paolo	Cagliari - 13 dicembre 1935	si						
146. Lo Iudice Giuseppe	Sorianello - 25 febbraio 1939					si		
147. Lombardi Marcello	Roma - 10 febbraio 1936	si						
148. Lombardi Sergio	Russi - 14 agosto 1940						si	
149. Loni Giorgio	Castagneto Carducci - 11 novembre 1931					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
150. Lovascio Nicola .	Varese - 25 ottobre 1932		si					
151. Luschi Ivano .	S. Miniato - 24 luglio 1934	si						
152. Macca Giuseppe .	Buscemi - 13 agosto 1939			si				
153. Magagnoli Luciano . .	Bologna - 29 aprile 1935	si						
154. Maggi Paolo . .	Piacenza - 26 agosto 1931					si		
155. Maggiulli Bruno .	Napoli - 1° aprile 1935					si		
156. Majolino Anastasio . .	Messina - 20 dicembre 1933	si						
157. Maisano Antonio .	Reggio Calabria - 10 febbraio 1929						si	
158 Malagnino Giovanni . . .	Sava - 23 gennaio 1941					si		
159. Mancini Giorgio .	Busso - 24 aprile 1935	si						
160. Marchio Marco	Sarzana - 25 aprile 1938	si						
161. Marigliano Vincenzo	Roma - 21 gennaio 1942					si		
162. Marinai Marino	Ponsacco - 6 luglio 1923						si	
163. Marocco Antonio .	Terni - 23 luglio 1943	si						
164. Marra Antonino . .	Domodossola - 17 febbraio 1940	si						
165. Marras Luigi	Ittiri - 26 gennaio 1940	si						
166. Martino Antonio .	Ripacandida - 26 agosto 1940						si	
167. Marsiaj Andrea	Bela Vista - 4 agosto 1927					si		
168. Mascarello Margherita	Novi Ligure - 9 ottobre 1934					si		
169. Masturzo Tullio .	Napoli - 11 dicembre 1937					si		
170. Mengozzi Ubaldo .	Dovadola - 9 settembre 1931						si	
171. Mennuti Alberto .	Empoli - 9 settembre 1938						si	
172. Micheletti Cristiani .	Pola - 30 maggio 1941					si		
173. Migliorini Ermanno	Perugia - 16 agosto 1935					si		
174. Miranda Mario .	Derna (Tripolitania) 19 agosto 1940	si						
175. Molfino Franco . .	Sestri Levante 10 luglio 1943	si						
176. Molini Angelo . .	Genova - 16 aprile 1938	si						
177. Montanari Paolo .	Ferrara - 14 gennaio 1940					si		
178. Monti Giuseppe	Pistoia - 2 maggio 1929		si					
179. Monti Vincenzo	Casamicciola - 28 giugno 1936						si	
180. Morabito Rocco .	Oppido Mamertina - 27 gennaio 1932						si	
181. Moroni Agostino	Pescia. 8 luglio 1939						si	
182. Negroni Carlo . .	Milano - 9 agosto 1916					si		
183. Nicotra Domenico .	Roma - 9 aprile 1935			si				
184. Noce Roberto .	Arcola - 20 ottobre 1940	si						
185. Oderio Andrea . .	Roma - 29 agosto 1935			si				
186. Orecchia Luigino .	Luino - 11 gennaio 1942							si
187. Pagliai Enrico .	Buggiano - 30 novembre 1937						si	
188. Palmisano Tomaso .	Rocchetta S. Antonio - 14 maggio 1931			si				
189. Panozzo Giorgio . .	Siena - 17 gennaio 1937	si						
190. Pardini Claudio	Livorno - 15 maggio 1936					si		
191. Parrella Antonio	Benevento - 27 agosto 1934						si	
192 Pedone Fedele	Bisceglie - 9 febbraio 1933					si		
193 Pellegrini Alfredo . . .	Longobardi - 22 marzo 1935					si		
194. Peloni Giuseppe	Ancona - 10 giugno 1938	si						
195. Penazzi Serafino	Lugo - 5 dicembre 1940						si	
196. Pentore Nereo .	Genova - 17 agosto 1937					si		
197 Peranzoni Pierfranco	Roma - 20 gennaio 1942	si						
198. Perelli Ercolini Marco . . .	Milano - 7 giugno 1935					si		
199. Perrone Nicolò	Mormanno - 4 dicembre 1937						si	
200. Persiani Walter	Forlimpopoli - 27 aprile 1936						si	
201. Pessano Bruno	Premosello - 6 aprile 1941						si	
202. Petrocchi Alberto	Lucca - 14 agosto 1941						si	
203. Petrucci Gino .	Pistoia - 22 maggio 1923		si					
204. Piccirillo Bruno . . .	Luino - 2 settembre 1933	si						
205. Piccolini Benedetto	Catania - 26 luglio 1940	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
206. Pietranera Giacomo	S. Polo d'Enza - 25 dicembre 1943	si						
207. Pinto Leonardo	Frosinone - 9 aprile 1942						si	
208. Piola Carlo	La Spezia - 25 aprile 1937						si	
209. Pisani Alessandro	Napoli - 29 agosto 1939					si		
210. Pistoia Silvio	Vigevano - 14 gennaio 1939					si		
211. Pittoni Mario	Roma - 13 gennaio 1938			si				
212. Pizzardo Alessandro	Crespino - 5 aprile 1930						si	
213. Polacchini Giovanni	Crevalcore - 25 febbraio 1941						si	
214. Polo Marco	Cagliari - 9 marzo 1939	si						
215. Porcaro Benito Enrico	Chianche - 1° dicembre 1939					si		
216. Portaccio Andrea	29 novembre 1939						si	
217. Pradella Alberto	Forlì - 29 novembre 1933						si	
218. Prosperoni Mario Giuseppe	Viterbo - 28 novembre 1930					si		
219. Rabini Flaviano	Ascoli Piceno - 17 maggio 1931		si					
220. Ramoni Nazzareno	Teramo - 20 gennaio 1940						si	
221. Rampagni Sergio	Perugia - 25 marzo 1926					si		
222. Raule Massimo	Milano - 7 maggio 1940					si		
223. Righi Roberto	Firenze - 20 settembre 1934					si		
224. Rinaldi Nicola	Ancona - 5 febbraio 1940	si						
225. Rinaldi Aldo Roberto	Soresina - 1° febbraio 1934					si		
226. Robles Arcangelo	Zungoli - 27 maggio 1934					si		
227. Romagnuolo Giuseppe	Casacalenda - 7 febbraio 1931		si					
228. Romboli Luciano	Livorno - 21 aprile 1938					si		
229. Rozzi Adamo	Scanno - 21 agosto 1941	si						
230. Salerno Arcangelo	Mineo - 1° dicembre 1938					si		
231. Salvatore Gianni	Solarino - 28 novembre 1934						si	
232. Santini Antonio Giuseppe	Cremona - 14 marzo 1935					si		
233. Santini Gianfranco	Mirandola - 4 gennaio 1938						si	
234. Santucci Giampiero	Città di Castello - 7 giugno 1939					si		
235. Scalambra Luciano	Ferrara - 19 gennaio 1930					si		
236. Scalas Ignazio	Carbonia - 29 giugno 1942	si						
237. Scaravella Giovanni	Cremona - 18 agosto 1934					si		
238. Scarcella Giuseppe	Messina - 28 maggio 1931	si						
239. Scarpelli Pietro	Lappano - 19 settembre 1940						si	
240. Scioscia Giovanni	Pescopagano - 4 dicembre 1938	si						
241. Schettino Flavio	Torbole Cacaglia - 6 aprile 1939					si		
242. Scotti Alberto	Napoli - 22 maggio 1942	si						
243. Scuppa Luigi	Cupramontana - 14 aprile 1927					si		
244. Senigaglia Carlo	Burano - 11 settembre 1926					si		
245. Senni Vittorino	Ravenna - 20 aprile 1929						si	
246. Serofilli Sanzio	Carpegna - 5 maggio 1937						si	
247. Silvi Giovanni	Livorno - 25 dicembre 1940					si		
248. Simoncini Franco	Dolceacqua - 11 luglio 1933					si		
249. Soldi Silvano	Pistoia - 16 luglio 1936						si	
250. Spena Mariano	Napoli - 20 febbraio 1938	si						
251. Spada Anna Maria	Faenza - 11 febbraio 1941						si	
252. Spanedda Romedio	Bologna - 20 ottobre 1937					si		
253. Stabile Sergio	Polla - 15 marzo 1942	si						
254. Stabilini Lorenzo	Alessandria - 4 gennaio 1943	si						
255. Staudacher Carlo	Strigno - 28 luglio 1943	si						
256. Stroppa Antonio	Lecce - 31 maggio 1933						si	
257. Tamburro Giuseppe	Matera - 17 settembre 1937			si				
258. Tani Giovan Maria	Empoli - 24 dicembre 1935					si		
259. Terlizzi Michele	Portici - 5 maggio 1937					si		
260. Tomasini Antonio	Fano - 28 ottobre 1938					si		
261. Torri Alberto	Livorno - 21 giugno 1933					si		
262. Traverso Leonardo	Carrosio - 29 novembre 1937					si		
263. Travostini Alberto	Roma - 4 gennaio 1943	si						
264. Valle Paride	Scansano - 7 febbraio 1926					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
265. Vassura Giovanni .	Uberlandia - 26 giugno 1930					si		
266. Vatteroni Franco .	Carrara - 15 aprile 1939						si	
267. Vercellotti Ezio	Vercelli - 11 febbraio 1941					si		
268. Vescovi Valeriano	Roana - 10 aprile 1934					si		
269. Vieri Wiechmann .	Firenze - 13 ottobre 1941					si		
270. Venturi Gianluigi .	Bologna - 25 maggio 1935	si						
271. Viggiani Giuseppe	Palazzo San Gervasio - 10 giugno 1925					si		
272. Viola Stefano . .	Catania - 4 novembre 1938	si						
273. Zeno Achille .	Itri - 4 maggio 1937						si	
274. Zorn Anna Monica .	Firenze - 17 luglio 1942					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di chirurgia di urgenza e pronto soccorso, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1973

Il Ministro: GUI

(12810)

REGIONE PIEMONTE

Sostituzione del presidente, di un componente e del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo n. 4368 in data 15 novembre 1960, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per otto posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1968;

Visto il decreto del predetto medico provinciale n. 3376 in data 1° ottobre 1971 con cui veniva nominata la commissione giudicatrice del citato concorso;

Visto il telegramma del dott. Biagio d'Alba, presidente della commissione predetta, che in data 2 aprile 1972 si dichiarava dimissionario;

Vista la lettera del dott. Manfroni Alessandro, specialista in ostetricia e ginecologia, in data 12 novembre 1973, componente della commissione, con la quale lo stesso si dichiarava dimissionario;

Considerato che il dott. Bruno Colurcio, segretario della commissione non è più in servizio presso questa sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del presidente, del segretario e di un componente della commissione di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Vittorio De Martino, funzionario dell'assessorato regionale alla sanità è nominato presidente della commissione giudicatrice indicata in premessa in sostituzione del dott. Biagio d'Alba, direttore di divisione del Ministero della sanità, dimissionario.

Il dott. Dario Bernabei, specialista in ginecologia, è nominato componente della commissione giudicatrice in sostituzione del dott. Alessandro Manfroni, specialista in ostetricia e ginecologia, dimissionario.

Il dott. Annibale Avico, funzionario dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria è nominato segretario della suindicata commissione, in sostituzione del dott. Bruno Colurcio trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della regione Piemonte, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, a quello pretorio della locale prefettura e dei comuni interessati.

Cuneo, addì 13 novembre 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

(12890)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.